

**1ª SERIE SPECIALE**

DIREZIONE CENTRALE  
SETTORE CIVILE E LEGGERI  
CON ISTRUZIONI CONSULENZA

Anno 136° — Numero 42

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

**GAZZETTA UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 11 ottobre 1995**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00186 ROMA - CENTRALINO 65081

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 612.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 10 maggio 1995.  
**Sicurezza pubblica - Diniego del prefetto alla approvazione della nomina a guardia giurata per mancanza del requisito dell'ottima condotta politica e morale - Incidenza sulle libertà fondamentali del cittadino pur in assenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti per fatti penalmente rilevanti.**  
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 138, punto 5).  
 (Cost., artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22) Pag. 13
- N. 613.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 22 febbraio-8 marzo 1995.  
**Sicurezza pubblica - Stranieri - Cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato per reati previsti nell'art. 380 del cod. proc. pen. (nella specie: furto aggravato) - Prevista espulsione con decreto prefettizio - Automaticità del provvedimento - Impossibilità per l'autorità amministrativa di valutare la pericolosità sociale e la situazione familiare dello stesso (convivente con cittadina italiana da cui ha avuto una figlia) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli stranieri condannati per reati diversi - Lesione dei principi di tutela dei rapporti familiari e della paternità, di imparzialità dell'amministrazione nonché della funzione rieducativa della pena - Incidenza sulla libertà personale.**  
 (D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, primo e quarto comma; legge 28 febbraio 1990, n. 39).  
 [Cost., artt. 2, 3, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848 e alla legge 27 maggio 1991, n. 176, artt. 2, 3, 5, 7, 9 e 18), 13, 25, 27, 30, 31 e 97] » 15
- N. 614.** Ordinanza della corte d'appello di Catanzaro del 27 giugno 1995.  
**Elezioni - Ineleggibilità alle cariche pubbliche di sindaco, assessore e consigliere comunale di chi abbia riportato condanna per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti - Irrazionalità - Disparità di trattamento ed incidenza sul diritto di elettorato passivo per la mancata previsione normativa delle ipotesi di porto e detenzione e la mancanza di congrua determinatezza e tipizzazione delle fattispecie assunte a causa ostativa del diritto di elettorato passivo stesso.**  
 [Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, lett. a)].  
 (Cost., artt. 3 e 51) » 22
- N. 615.** Ordinanza del pretore di Asti del 12 luglio 1995.  
**Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Facoltà degli agenti di polizia stradale di accompagnare il conducente presso strutture pubbliche ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica - Prevista sanzione penale in caso di rifiuto - Obbligatoria sottoposizione a trattamento sanitario rimessa alla valutazione di autorità ritenuta non idonea - Violazione del principio della libertà personale e di quello della difesa.**  
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, sesto comma, 187, secondo e quarto comma).  
 (Cost., artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo comma) » 25

- N. 616. Ordinanza della pretura di Pistoia, sezione distaccata di Pescia, del 30 giugno 1995.  
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa della rispettiva regione - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di insediamenti produttivi, nonché tra regioni - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata e, in particolare, per le aziende che abbiano fatto investimenti.  
 (Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 3).  
 (Cost., artt. 3, 32 e 41) ..... Pag. 27
- N. 617. Ordinanza della pretura di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, del 20 marzo 1995.  
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.  
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).  
 (Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77) ..... » 28
- N. 618. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.  
 Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.  
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
 (Cost., artt. 2, 24 e 101) ..... » 30
- N. 619. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.  
 Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.  
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
 (Cost., artt. 2, 24 e 101) ..... » 32
- N. 620. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.  
 Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.  
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
 (Cost., artt. 2, 24 e 101) ..... » 33

- N. 621. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . Pag. 33
- N. 622. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . » 34
- N. 623. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . » 34
- N. 624. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . » 35

- N. 625. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) ..... Pag. 35
- N. 626. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) ..... » 36
- N. 627. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) ..... » 36
- N. 628. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.
- Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.
- (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).
- (Cost., artt. 2, 24 e 101) ..... » 37

- N. 629. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.  
**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**  
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
 (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . Pag: 37
- N. 630. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.  
**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**  
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
 (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . » 38
- N. 631. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.  
**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**  
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
 (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . » 38
- N. 632. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.  
**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**  
 (C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
 (Cost., artt. 2, 24 e 101) . . . . . » 39

N. 633. Ordinanza del Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, del 28 ottobre 1994.

**Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. e I.N.A.D.E.L. - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione del trattamento di fine rapporto - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione del trattamento di fine rapporto - Limitazione al trenta per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, lettera *b*), in relazione all'art. 1, lettera *a*); legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 1, quarto comma, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 36, 103 e 113) . . . . .

Pag. 39

N. 634. Ordinanza del pretore di Ferrara del 3 aprile 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77) . . . . .

» 45

N. 635. Ordinanza del pretore di Ferrara del 2 marzo 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in acque superficiali senza aver richiesto la prescritta autorizzazione e con parametri superiori a quelli previsti dalla tabella A della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77) . . . . .

» 47

- N. 636. Ordinanza del pretore di Ferrara del 30 marzo 1995.  
**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione (nella specie: fanghi provenienti da depuratore) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale.**  
 (D.-L. 9 marzo 1995, n. 66, artt. 1 e segg.).  
 (Cost., artt. 25 e 77) . . . . . Pag. 49
- N. 637. Ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 6 luglio 1995.  
**Mafia - Misure di prevenzione patrimoniale - Sequestro di beni, ritenuti frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego, intestati a terzi ma nella disponibilità del proposto - Decesso dello stesso e conseguente sospensione dell'esecuzione del sequestro già disposto - Mancata previsione che il procedimento di prevenzione possa essere proseguito o iniziato come nelle ipotesi di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione - Disparità di trattamento tra i terzi fittiziamente titolari dei beni nella disponibilità del proposto - Compressione della funzione sociale del diritto di proprietà - Violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.**  
 (Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, settimo comma).  
 (Cost., artt. 3, 42 e 112) » 50
- N. 638. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 27 giugno 1995.  
**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (nella specie: mancanza alla chiamata) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**  
 (C.P.M.P., art. 68).  
 (Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma) . . . . . » 56
- N. 639. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 4 luglio 1995.  
**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (nella specie: mancanza alla chiamata) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**  
 (C.P.M.P., art. 68).  
 (Cost., artt. 2, 3, 25 e 27) » 59
- N. 640. Ordinanza del tribunale di Genova del 20 luglio 1995.  
**Previdenza e assistenza sociale - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianità contributiva fino a cinquantacinque anni, anziché fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianità contributiva per l'uomo e per la donna - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione del principio della parità di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale numeri 371/1989, 134 e 503 del 1991, 404/1993 e 345/1994.**  
 (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 29).  
 (Cost., artt. 3 e 37) » 62

## n. 641. Ordinanza del pretore di Chieti del 12 giugno 1995.

**Previdenza e assistenza sociale - Assegno di invalidità - Requisiti - Elevazione della misura della riduzione della capacità lavorativa dai due terzi al settantaquattro per cento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di approvazione della relativa tabella (12 marzo 1992) - Applicabilità della precedente normativa, a salvezza dei diritti acquisiti, ai soli soggetti che prima del 12 marzo 1992 abbiano ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte della competente commissione medica, e non anche a coloro che prima di detta data abbiano presentato domanda - Irrazionalità - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Eccesso dei limiti della legge di delega - Lesione del diritto del cittadino inabile all'assistenza sociale.**

(D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 38, primo comma, e 76)

Pag. 65

## n. 642. Ordinanza del pretore di Ferrara del 3 aprile 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77)

» 68

## n. 643. Ordinanza del pretore di Ferrara del 3 aprile 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarico di pubblica fognatura, proveniente da impianto di depurazione senza la prescritta autorizzazione - Modifica della disciplina relativa agli scarichi effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 6).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77)

» 70

## n. 644. Ordinanza del pretore di Ferrara del 23 febbraio 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77)

» 70

## N. 645. Ordinanza del pretore di Ferrara del 30 gennaio 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77) .....

Pag. 72

## N. 646. Ordinanza del pretore di Ferrara del 3 marzo 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento agricolo senza autorizzazione e con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella della legge regionale - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77) .....

» 73

## N. 647. Ordinanza del pretore di Ferrara del 9 febbraio 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77) .....

» 74

## N. 648. Ordinanza del pretore di Ferrara del 9 febbraio 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77) .....

» 75

## N. 649. Ordinanza del pretore di Ferrara del 12 aprile 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento comunale - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77) .....

Pag. 76

## N. 650. Ordinanza del pretore di Ferrara del 14 aprile 1995.

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in acque superficiali con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77) .....

» 78

# ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 612

*Ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da De Martino Aniello contro il Ministero degli interni*

**Sicurezza pubblica - Diniego del prefetto alla approvazione della nomina a guardia giurata per mancanza del requisito dell'ottima condotta politica e morale - Incidenza sulle libertà fondamentali del cittadino pur in assenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti per fatti penalmente rilevanti.**

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 138, punto 5).

(Cost., artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22).

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso r.g. n. 3922/1991 proposto da De Martino Aniello, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nyranne Moshi ed Ilaria Bertolozzi, e presso lo studio della prima in Milano, via Besana, 8, è elettivamente domiciliato; contro il Ministero degli interni, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia, 1, è domiciliato; per l'annullamento del provvedimento del prefetto di Milano prot. n. 85791/15 C. Div. 1ª del 4 giugno 1991 che decreta la non approvazione alla nomina a guardia particolare giurata del ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all'udienza del 10 maggio 1995 (relatore dott. Rita Cerioni) i procuratori della parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Il ricorrente, dopo aver frequentato apposito corso di formazione per guardie giurate da destinare al servizio volontario di vigilanza ecologica del Parco Adda Sud, è stato dichiarato idoneo dalla regione a svolgere le relative funzioni con delibera n. IV/6422 del 25 febbraio 1986.

Richiesta l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, necessaria per lo svolgimento delle mansioni, sia al prefetto di Cremona che a quello di Milano, il primo autorizzava il ricorrente con decreto rinnovato ogni anno, il secondo non assumeva alcun provvedimento, finché, sollecitato, emetteva il decreto di diniego impugnato.

Il De Martino reputa illegittimo tale provvedimento perché carente di ogni motivazione, e perché, malgrado egli sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, la prefettura avrebbe tenuto conto di fatti di nessuna rilevanza penale, i quali sarebbero stati determinanti nel dimostrare la mancanza di ottima condotta.

Resiste l'Amministrazione statale reputando il ricorso infondato.

## DIRITTO

Ad avviso del Collegio il ricorso avverso il diniego a nomina di guardia particolare giurata del Parco Adda Sud, assunto dal prefetto di Milano per mancanza del requisito dell'ottima condotta politica e morale, pone il problema della costituzionalità dell'art. 138, punto 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dall'istruttoria, esprime in corso di causa, è emerso che i fatti, impeditivi del rilascio dell'autorizzazione, consisterebbero nell'aver il ricorrente ospitato nella propria abitazione il terrorista Deidda Pierluigi, agli arresti domiciliari per alcuni mesi nel 1985, durante i quali quest'ultimo avrebbe più volte incontrato altra terrorista, Negroni Ada, e nell'aver il ricorrente presenziato, in data 6 aprile 1984, ad una udienza del processo a carico dei brigatisti appartenenti alla colonna Walter Alasia.

Il De Martino per tali episodi non è mai stato imputato di alcun reato, né tantomeno è stato condannato.

Ad avviso del Collegio la norma soprarichiamata, applicata nella fattispecie, che consente al prefetto di valutare la moralità, anche politica, del cittadino, secondo suoi parametri personali ovvero secondo quelli della Polizia o dei suoi rappresentanti incaricati della indagini, senza alcuna garanzia per il cittadino e senza il rispetto delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, pone dei seri dubbi di costituzionalità.

Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vide la luce durante il periodo fascista, e numerose norme di esso secondo il Collegio, non rispettano quei principi, che la successiva Costituzione democratica ha posto come fondamentali per il cittadino, quali la libertà di espressione politica, di religione, di pensiero, ecc., sia nella forma singola che in quella associata (artt. 2, 3, 17, 18, 19, 21, 22).

Anche un'attività estremamente delicata e complessa, quale quella di concedere autorizzazioni correlate direttamente al possibile uso di armi e alla prevenzione dei reati, di cui al titolo IV del t.u. n. 773, dovrebbe avere presenti i valori sopracitati, qualora al cittadino non sia imputabile alcuna violazione di norma penale.

In caso contrario, rimarrebbe affidata ad un organo amministrativo, *melius* alla persona incaricata temporaneamente della funzione, il giudizio sulla liceità dei comportamenti privati, secondo parametri del tutto personali ed opinabili.

L'evoluzione morale e politica, anche successiva all'introduzione della Carta costituzionale, che determina un quotidiano mutamento su ciò che è o non è morale, impone che si debba prescindere da valutazioni personali, che non possano essere vagliate secondo parametri oggettivi.

L'unica certezza circa l'ottima condotta morale e politica del cittadino, che aspiri ad ottenere una particolare autorizzazione, quale quella in esame, può essere fornita dall'assenza di precedenti penali, già prevista e richiesta dal medesimo art. 138, ogni altra considerazione, infatti, può essere fonte di abuso e di aleatorietà, perché verrebbero ad essere sindacati quei comportamenti, i quali — pur non avendo rilevanza penale e pur essendo espressione della libertà individuale — non sono ritenuti conformi a ciò che gli organi preposti all'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione ritengono essere modello di moralità.

Nella fattispecie ci si dovrebbe muovere nella stessa logica che per altri versi ha portato all'abolizione della buona condotta quale requisito per l'assunzione nel pubblico impiego.

Ad avviso del tribunale, infatti, vanno eliminati dall'ordinamento quei margini di discrezionalità della p.a. — non sorretti da obiettivi riscontri (quali procedimenti penali, condanne, ecc.) — che potrebbero impedire al cittadino lo svolgimento di attività lecite.

In conclusione, il Collegio reputa che non sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, nella parte in cui al punto 5 richiede quale requisito delle guardie particolari «l'essere persona di ottima condotta politica e morale», in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 21 e 22 della Costituzione, i quali riconoscono le libertà fondamentali del cittadino, in primo luogo quella di pensiero, politica e religiosa.

La questione, peraltro, è rilevante nel presente giudizio, in quanto il ricorso non potrebbe essere accolto stante l'insindacabilità nel merito della decisione, assunta dal prefetto di Milano, circa la sussistenza di un requisito non verificabile oggettivamente; decisione prefettizia che non sembra affetta da illogicità macroscopica.

Infatti, non è ipotizzabile che il giudizio del prefetto sulla condotta morale e politica del ricorrente possa essere sostituito da quello, altrettanto aleatorio e discrezionale, del tribunale amministrativo.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale della Lombardia, 1<sup>a</sup> sezione, solleva d'ufficio, ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, punto 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 18 giugno 1931, in relazione agli artt. 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della Costituzione;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 maggio 1995.

*Il presidente:* MANGIONE

*L'estensore:* CERIONI

95C1209

N. 613

*Ordinanza emessa il 22 febbraio-8 marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Douibi Mohamed contro il Ministero dell'interno ed altra*

**Sicurezza pubblica - Stranieri - Cittadino extracomunitario condannato con sentenza passata in giudicato per reati previsti nell'art. 380 del cod. proc. pen. (nella specie: furto aggravato) - Prevista espulsione con decreto prefettizio - Automaticità del provvedimento - Impossibilità per l'autorità amministrativa di valutare la pericolosità sociale e la situazione familiare dello stesso (convivente con cittadina italiana da cui ha avuto una figlia) - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto agli stranieri condannati per reati diversi - Lesione dei principi di tutela dei rapporti familiari e della paternità, di imparzialità dell'amministrazione nonché della funzione rieducativa della pena - Incidenza sulla libertà personale.**

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 7, primo e quarto comma; legge 28 febbraio 1990, n. 39).

[Cost., artt. 2, 3, 10 (in relazione alla legge 4 agosto 1955, n. 848 e alla legge 27 maggio 1991, n. 176, artt. 2, 3, 5, 7, 9 e 18), 13, 25, 27, 30, 31 e 97].

#### IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2758/1992 proposto da Mohamed Douibi, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Onesti e Roberto Fortunato, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Milano, via Bellezza, 9, contro il Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia, 1, e la Prefettura di Milano, per l'annullamento del decreto del prefetto di Milano n. 1415/1992 del 25 giugno 1992 di espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato; dell'intimazione del questore di Milano del 25 giugno 1992; del provvedimento del questore, assunto in pari data, di revoca del permesso di soggiorno; di tutti gli atti comunque connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 22 febbraio 1995, giudice relatore dott. Alberto Tramaglino, i procuratori delle parti;

Ritenuto quanto segue

## FATTO

Il ricorrente è cittadino algerino residente in Italia dal settembre 1978, titolare del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato il 15 febbraio 1990 sulla base delle norme di regolarizzazione contenute nella legge n. 39/1990. Durante la permanenza in Italia ha svolto per lungo tempo la propria attività lavorativa «in nero», fino a quando la sua posizione è stata regolarizzata con la formale assunzione presso un'impresa di pulizie. Nel frattempo egli aveva conosciuto una cittadina italiana con cui instaurava una stabile relazione dalla quale, il giorno 8 febbraio 1989, nasceva una figlia con essi convivente. Il ricorrente aggiunge che il reddito prodotto dal suo lavoro costituisce l'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare stante lo stato di disoccupazione della convivente.

Il prefetto di Milano, riscontrata la sussistenza di una delle condizioni previste dall'art. 7, primo comma, d.-l. n. 416/1989, convertito con legge n. 39/1990, avendo il sig. Douibi riportato condanna passata in giudicato per il reato di furto aggravato; con provvedimento del 25 giugno 1992 ne ha disposto l'espulsione dal territorio dello Stato. Contestualmente il questore ha revocato il suddetto permesso di soggiorno ed ha intimato l'abbandono del territorio dello Stato.

Impugnando tali provvedimenti il ricorrente rileva in primo luogo la loro contraddittorietà e l'assoluto difetto di motivazione (primo motivo); osserva inoltre che il fatto posto a fondamento dei provvedimenti è anteriore sia all'entrata in vigore della legge n. 39/1990 che alla regolarizzazione della sua posizione in virtù della «sanatoria» contenuta nella suddetta legge, per cui da un lato contesta l'applicazione retroattiva della norma che prevede l'espulsione automatica (secondo motivo), dall'altro rileva che il periodo successivo al rilascio del permesso di soggiorno non sono stati contestati comportamenti illeciti (quarto motivo); contesta infine la legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'espulsione automatica in quanto in contrasto con la tutela costituzionale della famiglia.

Resiste in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

I. — Come già esposto il ricorrente, cittadino algerino e già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, è stato espulso dal territorio dello Stato perché condannato per il reato di furto aggravato (art. 625, nn. 1 e 2, del c.p., in relazione all'art. 380, primo e secondo comma, del c.p.p. e, quindi, all'art. 7, primo comma, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39).

Nelle sue prospettazioni il ricorrente sottolinea, pur se da diverse angolazioni, che i provvedimenti impugnati non hanno in alcun modo valutato la sua personalità, le sue condizioni familiari, la sua eventuale pericolosità, prima di pronunciare la decisione di espulsione.

Data la formulazione letterale dell'art. 7, primo comma, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, secondo cui «fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'art. 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'art. 9, secondo comma, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'art. 380, primo e secondo comma, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato», il collegio ritiene che una simile valutazione discrezionale non era consentita all'autorità precedente.

Si potrebbe, in realtà, dubitare che la norma introduca una misura di polizia, sembrando essa disciplinare una misura di sicurezza applicata dal giudice, secondo quanto desumibile dalla clausola di salvezza di apertura. In tale direzione sembra essere l'ordinanza della Corte 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 72. Secondo quanto appreso si dirà, il collegio è convinto che tale avrebbe dovuto essere la scelta legislativa per non esporre la norma ai dubbi di legittimità costituzionale, nonché vari indizi fanno concludere che il legislatore abbia optato per una diversa soluzione.

Il quarto comma dello stesso articolo, infatti, senza operare alcuna distinzione tra le fattispecie contemplate dai commi precedenti, attribuisce la competenza in materia al prefetto, il che depone per un'interpretazione secondo cui tutte le misure ivi previste, compresa, quindi, quella di cui al primo comma, consistono in altrettante misure amministrative di polizia.

Un ulteriore argomento può trarsi dalla formulazione della norma. In particolare l'espressione «sono espulsi» mostra chiaramente la volontà del legislatore di precludere qualunque giudizio in ordine alla personalità e situazione complessiva dello straniero e di sancire l'obbligo di espulsione in presenza del solo verificarsi del presupposto della condanna: Si tratta di una formulazione del tutto analoga a quella dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, secondo e terzo comma, a pena espulsa deve essere espulso dallo Stato»), che, in quanto contemplava una misura di sicurezza da applicare automaticamente, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (sent. 20-24 febbraio 1995, n. 58). E, come l'automaticità dell'espulsione prevista dal primo comma dell'art. 86 si contrapponeva a quella «facoltativa» del secondo, allo stesso modo, per l'art. 7, emerge chiaramente la diversa formulazione dei primi due commi rispetto al terzo, che è da ritenere abbia voluto esprimere la volontà di differenziare una misura obbligatoria da una discrezionale.

Dato che le misure di sicurezza sono legate all'accertamento in concreto della pericolosità e non possono ricevere applicazione automatica, la evidente automaticità del provvedimento in questione avvalorata ulteriormente la conclusione che la volontà del legislatore fosse quella di costruire un istituto che operasse in sede amministrativa. Infatti, dopo l'eliminazione della pericolosità presunta di cui all'art. 204, secondo comma, del c.p., la suddetta automaticità apparirebbe incongrua ove si dovesse ritenere che si tratti di misure che vanno applicate dal giudice. Si dovrebbe infatti concludere che il legislatore, pur consapevole che le misure di sicurezza possono essere applicate solo dopo che il soggetto è stato ritenuto socialmente pericoloso, ciò nonostante abbia voluto inserire una norma in materia in aperto contrasto con tale principio. Mentre, infatti, la stessa consapevolezza non può trarsi per l'art. 86 del testo unico, dato che la sua formulazione deriva da quella dell'art. 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e quindi precede l'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per l'art. 7, essendo a questa successiva, tale principio non poteva che essere tenuto ben presente.

Si è sopra accennato che la formulazione dell'art. 7, primo comma, è analoga a quella dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990. Ma mentre quest'ultima norma, tanto dalla giurisprudenza di merito che dalla Corte di cassazione, come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 58/1995, è stata ritenuta configurare una misura di sicurezza, secondo quanto espressamente indicato nella rubrica dell'art. 81, legge n. 685/1975, l'altra disposizione è stata invece considerata dal giudice amministrativo come relativa ad un provvedimento di polizia. Va infatti aggiunto che tale è l'interpretazione che si è imposta tanto in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.

Numerose pronunce ricollegano l'espulsione ad un provvedimento amministrativo automatico fatto derivare dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui all'art. 380, del c.p.p. Oltre a numerose decisioni di questo tribunale (per tutte sez. I, 29 aprile 1993, n. 371), si possono citare t.a.r. Sicilia sez. II, Catania, 16 febbraio 1993, n. 110; t.a.r. Sicilia, sez. II, Palermo, 11 dicembre 1991, n. 691; *id.* 7 febbraio 1992, n. 42, 23 marzo 1992, n. 155, 28 ottobre 1993, n. 791; t.a.r. Lazio sez. I, 12 febbraio 1991, n. 164; t.a.r. Liguria, 4 novembre 1992, n. 308; *id.* 29 maggio 1993, n. 210, 1991, I, 827; t.r.g.a. Bolzano, 4 aprile 1992, n. 91. Il giudice amministrativo ha, in tali occasioni, in vario modo affermato che l'espulsione di cui al primo comma dell'art. 7 è un provvedimento obbligato, che esso è di competenza del prefetto, che la sua doverosità non viene meno in caso di concessa sospensione condizionale della pena: in una parola che si tratta di misura di polizia, il cui modo di operare è stato peraltro, in talune di quelle pronunce, ritenuto conforme alla Costituzione.

La stessa Cassazione (Cassazione penale sez. IV, 18 febbraio 1993, Kheirate Mohsine) ha affermato che il giudice, se non può applicare la misura dell'espulsione dello straniero di cui all'art. 86, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché incompatibile con il rito del cosiddetto patteggiamento, qualora ricorra lo stato di flagranza previsto dal terzo comma, dell'art. 86, trasmette gli atti al prefetto perché ordini, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'espulsione dello straniero dallo Stato.

2. — Se tale è l'interpretazione che si impone al collegio, non può che dubitarsi della legittimità costituzionale del citato primo comma dell'art. 7.

La questione è rilevante in quanto, ove fondata, la cancellazione della norma dall'ordinamento determinerebbe l'accoglimento delle censure che contestano in vario modo l'omessa valutazione della personalità del ricorrente e la mancata verifica dei presupposti per procedere all'espulsione.

Il collegio ritiene che la scelta legislativa sia viziata da irragionevolezza e perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Già in precedenza questo tribunale aveva sollevato analoga questione (ord. nn. 369/1994, 537-538/1992) rilevando l'irrazionalità dell'automatismo dell'espulsione non sostenuto da alcuna valutazione della personalità del soggetto, sul suo inserimento sociale, sulla sua condizione familiare. Tali dubbi non possono che essere qui riproposti.

La situazione appare ancora più incongrua rispetto al regime delle misure di sicurezza risultante dall'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 che ha abrogato l'art. 204 del c.p. e dalla recente sentenza n. 58/1995 della Corte.

Il difetto di ragionevolezza della norma appare infatti acuito una volta che si osservi che la misura di sicurezza personale dell'espulsione prevista dal codice penale e da leggi speciali non scatta automaticamente al solo verificarsi del presupposto della condanna, stante il principio secondo cui «tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa».

E se dalla suddetta disciplina può desumersi che, ove si tratti di reato per il quale è ipotizzata la misura di sicurezza, nelle ipotesi, cioè, fatte salve dal primo comma dell'art. 7, il provvedimento di polizia, con la sua automaticità, non possa sovrapporsi, fino a vanificare la funzione, alla valutazione dell'assenza di pericolosità operata dal magistrato, dai reati per i quali la misura di sicurezza non è prevista deriverebbe invece il meccanismo automatico dell'espulsione amministrativa.

Lo straniero è quindi destinato all'immane espulsione in conseguenza della condanna per reati meno gravi, come sicuramente è quello di cui alla lett. e) dell'art. 380 del c.p.p. per il quale il ricorrente è stato condannato, rispetto, ad esempio, alle fattispecie a cui rimandano gli artt. 235 e 312 del c.p.

Imponendo l'adozione di misure di polizia senza consentire di prendere in esame la personalità del soggetto, la norma crea una irragionevole disparità di trattamento finendo per dare la più intensa tutela del procedimento giurisdizionale e dall'accertamento della pericolosità sociale agli autori di fatti di maggiore gravità. Non si comprende, infatti, perché uno straniero condannato per furto aggravato debba essere necessariamente espulso dall'autorità di polizia, mentre quello condannato per un delitto contro la personalità dello Stato ospitante (art. 312 del c.p.) lo possa essere solo dopo che sia stato giudicato socialmente pericoloso.

3. — Peraltro la valutazione della personalità del soggetto avrebbe dovuto essere imposta dal fatto che l'espulsione automatica rischia di compromettere ulteriori situazioni meritevoli di apprezzamento. In assenza di una qualunque valutazione concreta di pericolosità sociale o comunque di sussistenza di esigenze di prevenzione, quale conseguenza di una condanna per il delitto di furto aggravato viene imposta la lacerazione di un nucleo familiare, separando d'autorità il ricorrente dalla convivente cittadina italiana e dalla figlia. La previsione che i diritti e doveri di cui agli artt. 30 e 31 della Costituzione non debbano entrare in alcun modo in gioco determina l'imposizione di un distacco del genitore dalla figlia, con sacrificio dello stesso diritto di quest'ultima alla famiglia, il cui carattere di inviolabilità è peraltro evidenziato da Corte cost. 1<sup>a</sup>-18 luglio 1986, n. 199. Tale sacrificio è imposto senza che possa essere motivatamente evidenziata l'esigenza di proteggere interessi degni di pari o più intensa tutela. Per il solo fatto di aver subito la condanna per un determinato titolo di reato, lo straniero viene ulteriormente gravato da una misura che, per le condizioni soggettive su cui incide, è in grado di assumere una connotazione punitiva più intensa della stessa sanzione penale.

Nel caso di specie, alla pena viene a cumularsi un provvedimento che produce la rottura di vincoli affettivi e la sostanziale compressione del diritto-dovere all'esercizio della paternità, senza che alcuna autorità abbia potuto farsi carico di distinguere una situazione dall'altra e di valutare se l'interesse che l'espulsione è in grado di soddisfare sia prevalente sulle ripercussioni negative che la separazione coattiva tra padre e figlia comporta.

Tale disciplina denota la sua mancanza di ragionevolezza anche alla luce della tutela dei rapporti familiari e alla paternità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), ma soprattutto della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) ed, ulteriormente, il suo contrasto con gli artt. 2 e 10 della Costituzione.

Se alla sanzione penale si aggiunge immancabilmente l'espulsione, appare innanzitutto violato l'obbligo dello Stato di adottare «tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzioni motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori» (art. 2 della Convenzione di New York) e di adottare i provvedimenti legislativi ed amministrativi necessari per assicurarne la protezione «in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori» ed altresì di fare in modo che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente» (art. 3).

La responsabilità, il diritto ed il dovere della posizione di genitore è affermato nell'art. 5, mentre l'art. 18 impone agli Stati di fare «del loro meglio» per garantire il principio «secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo» e di accordare gli aiuti appropriati perché sia possibile adeguatamente assolvere a tale responsabilità.

D'altra parte l'art. 7 afferma il diritto del fanciullo «a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi» e l'art. 9 attribuisce allo stesso il diritto a non esserne separato contro la loro volontà.

La Convenzione, richiamando i principi già espressi nella dichiarazione universale, impone una serie di azioni positive per l'effettiva tutela dell'infanzia e della compagine familiare. Ciò non vuol necessariamente dire che la situazione di famiglia possa in assoluto precludere misure che abbiano l'effetto di separare genitori e figli, peraltro espressamente previste dalla Convenzione ed in particolare dal quarto comma dello stesso art. 9. Ma senz'altro tali provvedimenti sono in grado di violare i suddetti principi allorché non siano il risultato di una valutazione effettuata sulla personalità del soggetto e la separazione non risulti essere imposta in vista della tutela di altri valori fondamentali. La necessità di esaminare la situazione del singolo soggetto, il che è peraltro espressione dell'esigenza di tutelare la dignità dell'individuo e di non accollargli misure punitive senza averne prima considerato la personalità, è desumibile dall'art. 10, che impone agli Stati aderenti alla Convenzione di considerare la domande di ricongiungimento familiare «con uno spirito positivo, con umanità e diligenza», vale a dire di favorire il più possibile l'unità familiare ove ciò non confligga con l'esigenza di tutela di preminenti valori costituzionali.

La norma contestata finisce invece per accomunare, in quanto destinatari del medesimo provvedimento, soggetti con personalità diversissime, in situazioni sociali e personali in nessun modo equiparabili a priori, senza che sia data alcuna possibilità di tener conto di quali valori costituzionali l'espulsione soddisfi e quali diritti essa sacrifichi. La mancanza di ragionevolezza è altresì determinata dall'unificazione, in quanto ad effetti, di svariate figure di reato senza che sia data alcuna possibilità di individuare la gravità dei singoli fatti.

Ad avviso del collegio risultano così violati i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, anche in rapporto agli artt. 2 e 10, secondo comma, della Costituzione.

Ciò non può che riflettersi negativamente sul principio di imparzialità dell'amministrazione (art. 97), visto che il potere in questione conduce ad una forzata assimilazione di situazioni diverse e, necessariamente, al trattamento uguale di situazioni dissimili.

La norma nega altresì in partenza la funzione rieducativa della pena (art. 27), visto che permane quella sorta di presunzione di inaffidabilità che è alla base dell'espulsione.

4. — Una volta che si ritenga, come più volte affermato dalla Corte, che anche lo straniero è ammesso al godimento dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, si deve altresì ritenere che l'espulsione non possa prescindere dalla valutazione della personalità del soggetto e dell'effettuazione di un giudizio di pericolosità. Ciò pone un'altra questione che investe anche il quarto comma del medesimo art. 7, che affida la competenza a disporre l'espulsione all'autorità di polizia.

Di recente (sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58), la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 86, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento in concreto della pericolosità sociale, l'ordine di espulsione dello straniero condannato per uno dei reati di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 dello stesso testo unico. La Corte ha osservato che «le misure di sicurezza personali comportano comunque la privazione o la limitazione della libertà personale e, quindi, incidono in ogni caso su un valore che l'art. 13 della Costituzione riconosce come diritto inviolabile dell'uomo, sia cittadino o straniero (v., da ultimo, sent. n. 62/1994). Ed è giurisprudenza di questa Corte che, di fronte all'incisione di beni di tal pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva realizzazione di altri valori costituzionali o non vada incontro a ostacoli insormontabili costituiti dalla protezione di altri valori costituzionali».

Se è «indubitabile» che l'espulsione-misura di sicurezza personale incide sul valore tutelato dall'art. 13 della Costituzione, sembra al collegio che il medesimo effetto scaturisca dall'ordine in esame avente analogo contenuto emesso alal pubblica amministrazione. Si tratta in ambedue i casi di allontanare lo straniero dallo Stato; in entrambi i casi la misura deriva da una sentenza penale di condanna, l'unica differenza essendo data dal soggetto che la dispone, in taluni casi il giudice, in altri l'autorità di polizia.

La diversificazione delle competenze dovrebbe riflettere la differente natura dei due atti, che qui, data l'identità dei presupposti e di contenuti, trattandosi comunque di misure *post delictum*, non sembra possa essere ravvisata. Il legislatore ha separato le attribuzioni pur in presenza di atti della medesima natura, il che determina un contrasto con gli artt. 13, secondo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione, visto che la Costituzione attribuisce esclusivamente all'autorità giudiziaria tanto l'adozione di misure di sicurezza quanto l'emanazione di provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

Che il provvedimento di espulsione incida sulla libertà personale dello straniero può essere desunto dalla rilevata identità di contenuto dell'analogo misura di sicurezza. Peraltro, si tratta di una conseguenza diretta della sentenza penale di condanna cosicché la misura di polizia finisce per avere anche analogo fondamento.

Non sembra che il valore inciso dal provvedimento possa essere individuato nelle libertà di circolazione e soggiorno protette dall'art. 16, per le cui possibili limitazioni sussiste la riserva di legge ma non quella di giurisdizione. La misura in questione, infatti, non ha l'effetto di limitare la circolazione o il soggiorno, ma quello ben più drastico di estinguere tali libertà, visto che lo straniero espulso non può più né circolare né soggiornare nel territorio dello Stato. Si deve perciò ritenere che un provvedimento che ha l'effetto di allontanare lo straniero dall'Italia incida su un ben più rilevante del diritto di circolazione e soggiorno in una qualsiasi parte del territorio nazionale, che può essere più o meno limitato a norma dell'art. 16, ma che presuppone comunque la permanenza nello Stato.

Che l'allontanamento dello straniero, dipendente da revoca o mancato rinnovo del permesso di soggiorno, coinvolga situazioni inerenti ai diritti di libertà è, d'altra parte, affermazione non nuova della Corte (Corte cost. 4-20 gennaio 1977, n. 46).

Nella legge in esame l'incidenza sulla libertà personale si manifesta ulteriormente allorché si consideri che il nono comma dell'art. 7 prevede che «lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera». La norma introduce un istituto analogo al rimpatrio per traduzione che già nel 1956 (sent. n. 2) venne dichiarato incostituzionale in relazione all'art. 13. La Corte ha in seguito mantenuto fermo l'orientamento secondo cui l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio di cui alla legge n. 1423/1956 non comporta restrizione della libertà personale, ma ciò solo in quanto si tratta di atto non suscettibile di coercitiva esecuzione (Corte cost. 20-30 giugno 1964, n. 68, ord. 29 ottobre-12 novembre 1987, n. 384). Tale inidoneità di esecuzione coattiva ha condotto ad escludere che il provvedimento di polizia sia in grado di determinare quella «degradazione giuridica» che nella sentenza n. 11/1956 era stata ritenuta caratterizzare l'istituto dell'ammonizione e tale, quindi, da determinare l'incisione sulla libertà personale. La possibilità di coercitiva esecuzione è, invece, una caratteristica del provvedimento contemplato dalla legge n. 39/1990, che perciò è idoneo a determinare «quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta il principio dell'*habeas corpus*» (Corte cost. n. 68/1964). Va da ultimo osservato che la suddetta degradazione è un effetto che trova la sua causa nel provvedimento di espulsione, visto che l'intimazione del questore prevista dal settimo comma costituisce un atto di mera esecuzione.

4.1. — Nella sentenza da ultimo citata, la Corte osservava che, pur se le misure di sicurezza e i provvedimenti di polizia trovavano «il fondamento comune e la comune finalità ... nell'esigenza di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto ... resta pur sempre una netta differenziazione fra i due ordine di misure, per diversità di struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione, specialmente per quanto si riferisce agli organi preposti a tale applicazione». Richiamando i lavori della Costituente e citando le dichiarazioni di uno dei proponenti del testo che poi divenne l'ultimo comma dell'art. 25, la Corte ebbe tuttavia ad osservare che le misure di sicurezza, per le quali la legislazione poneva (e pone) tanto una riserva di legge (art. 199 del c.p.) quanto una riserva di giurisdizione (art. 205 del c.p.), «non sono misure di polizia ... Si tratta di misure preventive di sicurezza, che devono essere applicate, a norma del codice penale, nei confronti di individui imputati o imputabili in occasione della perpetrazione di un reato».

Ritene il collegio che, una volta costruito lo *status* di persona socialmente pericolosa intorno al principio *nulla periculositas sine crimine* quale presupposto per l'adozione di una misura di sicurezza, non sembra che un provvedimento di polizia possa essere fondato sul medesimo presupposto. Se da un fatto penalmente rilevante la legge fa discendere delle conseguenze tipiche già positivamente individuate come misure *post delictum*, non sembra che possa attribuirsi ai due provvedimenti natura giuridica diversa. In altri termini, una volta che il legislatore ha configurato l'espulsione come misura di sicurezza legata alla commissione di determinati reati, non si ritiene che possa esservi spazio per contemplare un provvedimento amministrativo di espulsione quale conseguenza della condanna per un'altra

serie di reati. Si attribuirebbe, altrimenti, alla più completa discrezionalità del legislatore la possibilità di attribuire all'amministrazione l'emanazione di atti che hanno il medesimo fondamento, i medesimi presupposti e il medesimo contenuto preattivo di misure devolute all'autorità giudiziaria e ciò al solo scopo di aggirare la norma che impone a quest'ultima la valutazione della pericolosità del soggetto.

Data l'identità di presupposto e di funzione, il legislatore ha quindi dato la veste di atto amministrativo ad una misura che discende da un reato e presuppone la pericolosità del soggetto, in violazione della riserva di giurisdizione ex artt. 13 e 25, ultimo comma, della Costituzione e comunque del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3.

Le osservazioni che precedono non sembrano in conflitto con quanto la Corte ebbe a sostenere con sentenza 10-23 luglio 1974, n. 244. Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'allora vigente art. 152 t.u.l.p.s., dopo aver osservato che «lo Stato ospitante può ... revocare in ogni momento il permesso di soggiorno o limitare la circolazione di esso straniero nel proprio territorio ... nella salvaguardia pur sempre dei diritti fondamentali ...», la Corte ritenne che il provvedimento di allontanamento dello straniero non assumeva «affatto la fisionomia delle misure di sicurezza personali quali regolate e disciplinate dal codice penale. Trattasi di un provvedimento di polizia che, come tale, riveste carattere e natura di atto amministrativo, emanato nell'esercizio di un'attività discrezionale che sostanzialmente si risolve in una revoca dell'autorizzazione di ingresso e soggiorno nello Stato».

Le fattispecie non appaiono, infatti, analoghe visto che l'ordine di espulsione di cui all'art. 7 d.l. n. 416/1989 presenta caratteristiche diverse rispetto alle previsioni delle norme abrogate del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, stante l'assenza di discrezionalità e la dipendenza dalla sentenza di condanna.

Peraltro, qualunque possa essere la natura della misura di cui si discute, essa è chiamata comunque ad assolvere finalità di prevenzione. La ricordata esigenza di rispettare i diritti fondamentali del cittadino straniero esclude, infatti, che egli possa essere espulso se non in presenza di circostanze che lasciano desumere che valori altrettanto meritevoli rischiano di essere compromessi dalla sua presenza nel territorio dello Stato. Rilevato che un simile giudizio non può essere implicito in una sentenza di condanna, ciò presuppone un giudizio sulla pericolosità del soggetto che, stante l'incidenza sui diritti di libertà, deve essere condotto sotto le garanzie della giurisdizione.

Quanto alla rilevanza della questione che investe il quarto comma dell'art. 7, va osservato che il suo accoglimento condurrebbe alla conclusione che l'espulsione è stata disposta in carenza assoluta di potere, con le ovvie conseguenze processuali anche rispetto agli ulteriori atti che in essa trovano il presupposto.

5. — Le questioni poste non sembra possano essere disgiunte e, quindi, in conclusione, si riducono ad una. Il legislatore avrebbe dovuto configurare l'espulsione di cui all'art. 7, primo comma, come misura di sicurezza, con tutte le conseguenze che da ciò derivano, e non, come invece ha fatto con le norme qui contestate, come provvedimento obbligato e vincolato di polizia.

6. — Per quanto sopra considerato, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la contestuale sospensione del giudizio.

P. Q. M.

*Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, riservata ogni altra pronuncia in rito, sul merito e sulle spese, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 13, 25, 27, 30, 31 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e quarto comma, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui attribuiscono all'autorità di polizia la competenza a disporre l'espulsione dello straniero condannato per i reati di cui all'art. 380 del c.p.p. e non prevedono che il provvedimento debba essere preceduto da un giudizio sulla personalità del soggetto;*

*Sospende il giudizio;*

*Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del 22 febbraio-8 marzo 1995.

Il presidente: MANGIONE

L'estensore: TRAMAGLINI

N. 614

*Ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Catanzaro  
nel procedimento civile vertente tra Rocchetti Saverio e il prefetto di Cosenza*

**Elezioni - Ineleggibilità alle cariche pubbliche di sindaco, assessore e consigliere comunale di chi abbia riportato condanna per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplosive - Irrazionalità - Disparità di trattamento ed incidenza sul diritto di elettorato passivo per la mancata previsione normativa delle ipotesi di porto e detenzione e la mancanza di congrua determinatezza e tipizzazione delle fattispecie assunte a causa ostativa del diritto di elettorato passivo stesso.**

[Legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, lett. a)].

(Cost., artt. 3 e 51).

#### LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 185 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1995 avente ad oggetto il ricorso in appello proposto da Rocchetti Saverio rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Monterossi avverso la sentenza pronunciata dal tribunale civile di Paola in data 21 febbraio 1995 nella causa elettorale vertente tra il prefetto di Cosenza e Rocchetti Saverio;

Letto il ricorso e gli atti tutti di causa;

Udita la relazione del Consigliere relatore;

Udito il procuratore della parte ed il pubblico ministero in persona del dott. Giuseppe Chiaravalloti, avvocato generale presso questa Corte;

Ritenuto e considerato quanto segue;

#### ESPOSIZIONE DEL FATTO

Alle elezioni amministrative del 20 novembre 1993 Rocchetti Saverio veniva eletto sindaco del comune di Guardia Piemontese e la sua elezione veniva convalidata dal consiglio con deliberazione n. 19 del 4 dicembre 1993.

Con nota del 12 ottobre 1994, trasmessa al sindaco del comune di Guardia Piemontese, il prefetto della provincia di Cosenza sollecitava la revoca della convalida di elezione a sindaco dopo aver premesso che ricorreva condizione di ineleggibilità preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 18 gennaio 1992 n. 16, per avere il Rocchetti riportato sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 1980, dal tribunale di Paola per i delitti previsti e puniti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Il prefetto con la sopracitata nota rilevava che alla stregua della condanna riportata dal Parrotta doveva considerarsi nulla la sua elezione alla suindicata carica ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Con delibera del 22 novembre 1994 il consiglio comunale di Guardia Piemontese disattende la richiesta del prefetto e convalidava l'elezione a sindaco del Rocchetti a suo tempo deliberata ritenendo non sussistere i presupposti di legge circa la condizione di ineleggibilità anche in considerazione dell'intervenuta riabilitazione.

Avverso tale delibera proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, il prefetto di Cosenza evocando davanti al tribunale di Paola il Rocchetti perchè venisse annullata la deliberazione comunale impugnata e dichiarata l'ineleggibilità del Rocchetti alla carica di sindaco e la nullità della convalida.

Nel costituirsi in giudizio il Rocchetti deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto dal prefetto e nel merito contestava la fondatezza.

Con la suindicata sentenza il tribunale di Paola ha dichiarato l'ineleggibilità del Rocchetti alla carica di sindaco del comune di Guardia Piemontese e per l'effetto la nullità della delibera consiliare che convalidava l'elezione.

Con il proposto gravame il Rocchetti ha censurato l'impugnata decisione per aver i primi giudici erroneamente disatteso l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso; assimilato il porto illegale di arma all'uso (illecito) dell'arma; interpretato la norma contenuta nell'art. 1, quarto comma, della legge n. 16/1992 ritenendo l'onnicomprensività della elencazione contenuta nell'ultima parte della lettera A dell'art. 1, legge n. 16/1992 per essere ricomprens

tutti i delitti concernenti la violazione della legge sulle armi; ritenuto che la riabilitazione conseguita posteriormente alla convalida della elezione non avesse efficacia sanante e la non applicabilità della norma contenuta al comma 4-sexies dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16.

Costitutosi in giudizio il prefetto di Cosenza ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.

Con le conclusioni scritte il pubblico ministero ha sollevato, in relazione al dettato degli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, lett. a) della legge 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati a ricoprire le cariche ivi indicate, coloro che hanno riportato condanna per delitti «concernenti l'uso od il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti» introducendo così nell'ordinamento cause di ineleggibilità non tipizzate con precisione e determinatezza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procuratore generale ha sollevato questione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 1, lett. a) della legge 18 gennaio 1992, n. 16 già ritenuta da questa Corte rilevante e non manifestamente infondata in altro analogo giudizio per le seguenti osservazioni:

gli impedimenti al diritto di elettorato passivo, per un verso devono rispettare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 e ribadito dall'art. 51 della Carta fondamentale e, per altro verso, non possono estendersi e dilatarsi oltre il limite strettamente necessario a garantire l'interesse pubblico, giacché, per il succitato art. 51 della Costituzione, l'eleggibilità è la regola, la ineleggibilità l'eccezione;

che il legislatore del 1992, laddove, modificando i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ha sancito all'art. 1, lett. a) della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la ineleggibilità alle cariche pubbliche ivi indicate — tra cui quelle a sindaco, assessore e consigliere comunale — per chi abbia riportato condanna, anche non definitiva, tra l'altro «per un delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti», si è sottratto all'ineludibile obbligo di congrua determinatezza e tipizzazione delle fattispecie assunte a causa ostativa all'esercizio del fondamentale diritto pubblico soggettivo di elettorato passivo.

Su tali premesse può fondatamente dubitarsi che la norma sopra richiamata, avendo il legislatore previsto quale causa di ineleggibilità la condanna riportata per un delitto «concernente l'uso o il trasporto di armi», espressione quest'ultima del tutto generica e suscettibile di essere oggetto di interpretazione sino a ricomprendere le situazioni più diverse, si pone in contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e sia con il successivo art. 51 che recita «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

Già con altra pronuncia del 28 novembre 1972 la Corte costituzionale, in fattispecie analoga, rilevava quanto segue: È vero che l'art. 51 della Costituzione rimette alla legge di stabilire i requisiti di eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi, ma proprio perché quest'ultimi, risolvendosi in causa di ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dello stesso art. 51, del libero accesso, in condizioni di uguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, è necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini.

Sulla base di tali principi non possono non condividersi i profili di incostituzionalità della norma sopra richiamata dai confini estremamente generici ed elastici, suscettibile di essere dilatare in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni più diverse e meno gravi tali da non giustificare ragionevolmente l'ineleggibilità dovendosi convenire che:

la dizione lessicale del dettato normativo «delitti concernenti l'uso e trasporto di armi» non consente di individuare univocamente le specifiche fattispecie di reato per le quali il legislatore ha inteso riservare la causa di ineleggibilità dovendosi, comunque, rilevare che l'espressione «uso di armi» non può essere assunta come equivalente a quella di porto e detenzione di armi giacché usare un'arma è cosa diversa dal mero portarla o dal semplice detenerla o trasportarla sia sotto il profilo lessicale e sia sotto il profilo concettuale e della sua specifica accezione giurisprudenziale ed anche legislativa;

la mancata previsione normativa delle ipotesi di porto e detenzioni di armi e l'utilizzazione della generica espressione «uso o trasporto» non esclude l'intenzione del legislatore di individuare altre ipotesi ostative all'esercizio del diritto di elettorato passivo o l'esclusione di determinate fattispecie criminose meno gravi dovendosi rilevare che nell'applicazione interpretativa restrittiva di detta norma sarebbe eleggibile alle precitate cariche rappresentative chi ad esempio abbia riportato condanna per il grave reato di porto abusivo di arma da guerra (art. 4, legge n. 895/1967 e succ. modif.: pena sino a dieci anni di reclusione), mentre sarebbe ineleggibile chi abbia riportato condanna per il più lieve delitto di semplice trasporto di armi, nell'ipotesi prevista dall'art. 18, legge n. 110/1975 (pena sino ad un anno di reclusione) e, di contro, ad un'interpretazione estensiva verrebbero accomunate in una stessa gravissima sanzione ipotesi di ben diversa rilevanza nei limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantesi alle funzioni elettorali (col condannato per gravi reati di porto e detenzioni di armi, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni micidiali di guerra, sarebbe ugualmente ineleggibile, ad esempio, l'incauto erede che non abbia provveduto a nuovamente denunciare l'arma già denunciata dal suo dante causa).

Conclusivamente deve convenirsi che la norma in oggetto, introducendo nell'ordinamento cause di ineleggibilità non tipizzate con precisione e determinatezza, porta inevitabilmente a situazioni di persistente ed irrisolvibile incertezza, lasciando spazio ad interpretazioni più varie ed a decisioni, nella pratica giudiziaria, contrastanti e già verificatisi nell'ambito questo circondario avendo il tribunale di Castrovillari, in fattispecie identica, con sentenza evocata dallo stesso odierno ricorrente in *prime cure* ed allegata agli atti, accolto il ricorso evidenziando nella motivazione che allorché la legge n. 16/1992 parla di uso e trasporto di armi, essendo tali fatti sufficientemente determinati e non comparabili (e men che meno equiparabili) a condotte, seppure simili, ampiamente differenti sia oggettivamente che soggettivamente, non è possibile intendere quei termini in accezioni diverse, più ampie o semplicemente analogiche.

La Corte, pertanto, riconosciuta la rilevanza ai fini della decisione del ricorso in appello e della non manifesta infondatezza delle suindicate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) della legge 18 gennaio 1992 n. 16 nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati a ricoprire le cariche ivi indicate coloro che hanno riportato condanna per delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e rimette le questioni stesse all'esame della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) della legge 18 gennaio 1992 n. 16, nella parte in cui stabilisce che non possono essere candidati a ricoprire le cariche ivi indicate coloro che hanno riportato condanna per delitto concernente l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti;*

*Per l'effetto sospende il giudizio in corso;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 1995.

*Il presidente: TUCCIO*

*Il consigliere estensore: ARCURI*

N. 615

*Ordinanza emessa il 12 luglio 1995 dal pretore di Asti  
nel procedimento penale a carico di Cambursano Diego*

**Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Facoltà degli agenti di polizia stradale di accompagnare il conducente presso strutture pubbliche ai fini dell'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica - Prevista sanzione penale in caso di rifiuto - Obbligatoria sottoposizione a trattamento sanitario rimessa alla valutazione di autorità ritenuta non idonea - Violazione del principio della libertà personale e di quello della difesa.**

**(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, sesto comma, 187, secondo e quarto comma).**

**(Cost., artt. 13, primo e secondo comma, 24; secondo comma, e 32, secondo comma).**

#### IL PRETORE

Con decreto di citazione del 12 settembre 1994 veniva rinviato a giudizio per l'udienza del 12 aprile 1995 avanti il pretore di Asti Cambursano Diego al quale veniva imputata la violazione degli artt. 186, quarto comma, e 187, primo, secondo, quarto e quinto comma, C.d.S. per essersi rifiutato di sottoporsi alla prova prevista per accertare se si trovava alla guida dell'autovettura Mitsubishi targata AT 289020 in stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti.

In Montaldo Scarampi l'11 giugno 1994.

La difesa in via preliminare ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, 106, 187, secondo e quarto comma, in relazione alla violazione degli artt. 13, primo e secondo comma, 32, secondo comma, e 24, secondo comma Cost.

Il disposto di cui all'art. 187, secondo comma C.d.S. così recita «In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, possono provvedere all'immediato accompagnamento del conducente presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, di cui all'art. 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina e delle sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per gli accertamenti del caso. Lo stato di ebbrezza sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto che ha rilasciato la patente di guida per gli eventuali provvedimenti del caso».

Dal combinato disposto delle norme sopraccitate, si evince come al di là dell'ipotesi «dell'incidente»; che nel caso di specie non si è concretizzata, la fattispecie che interessa il procedimento a carico del Cambursano riguarda il caso nel quale si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza derivante dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e il p.u. possa richiedere il prelievo del sangue o la minzione e il relativo esame delle urine al conducente che egli ritiene essere sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope.

I profili di illegittimità costituzionale delle norme considerate sono diversi sia per le finalità che ispirano la *ratio* delle varie norme esaminate sia per le conseguenze a cui dà luogo il rifiuto ad un tale tipo di esami.

Il primo profilo che si assume violato concerne l'art. 13, primo e secondo comma, e 32, secondo comma, Cost.

Infatti si impone *de facto* un trattamento sanitario obbligatorio pena una sanzione di natura penale e la valutazione circa l'opportunità di disporlo è rimessa non già ad un medico o ad un operatore nel campo della medicina ma ad un pubblico ufficiale individuato ai sensi dell'art. 12 C.d.S.

In questo caso è di palese l'aberrazione del sistema che rimette al «ragionevole motivo di ritenere» da parte del p.u. la possibilità di ordinare un prelievo del sangue o prelievi di campione di urina del soggetto che si assume aver assunto sostanze stupefacenti.

Senza dubitare della buona fede e della preparazione professionale dei soggetti di cui all'art. 12 C.d.S. non ritiene il giudice che al di là dei casi dovuti a parametri palesi ed evidenti, ma che prescindono addirittura dall'utilizzo di apparecchiature all'uopo deputate, sussista una capacità di individuazione dei soggetti che si trovano sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope e men che meno qualora le sostanze assunte rientrino nella classificazione delle c.d. «droghe leggere».

L'eventuale eccezione a tale tesi si baserebbe sul fatto che in tal modo si tutela la circolazione stradale. Se per un eventuale incidente stradale può essere giustificata in via di prevenzione potrebbe essere giustificata unicamente qualora tale valutazione fosse rimessa «in loco» a personale qualificato: in altre parole se viene fermato un cittadino che guida un automezzo e un medico della polizia stradale accerta *hic et nunc* che tale conducente probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è assolutamente legittimo e anzi doveroso disporre immediate analisi e verifiche. Non così se tale valutazione è rimessa ad un p.u. assolutamente inidoneo a valutare tali fatti si da coartare la libertà personale costringendo il cittadino alla scelta se sottoporsi, solo in apparenza volontariamente ad un trattamento sanitario, per es. il prelievo del sangue e quindi subire in caso di rifiuto (dir qui la minaccia della sanzione come costrizione) un processo penale al termine del quale la sanzione irrogata sarà una pena detentiva non alternativa a quella pecuniaria e quindi, pur trattandosi di fattispecie contravvenzionale, non obblazionabile.

Altra eccezione potrebbe inerire il fatto che al p.u. che in mancanza di elementi abbia richiesto al cittadino di sottoporsi agli accertamenti medico sanitari di cui si è trattato possa venire imputata la fattispecie di cui all'art. 323 del codice penale (abuso d'ufficio); ma il p.u. potrebbe efficacemente difendersi invocando proprio la non specifica competenza e la non chiara individuazione di parametri certi sicchè non sarebbe in pratica mai sanzionata la condotta di un p.u. che si divertisse a tormentare i cittadini abusando della propria qualifica.

In tal modo il cittadino viene costretto praticamente *manu militari* a raggiungere un presidio medico e subire un trattamento medico obbligatorio, onde per cui vi sono le violazioni della norma costituzionale concernente il disposto di cui all'art. 24 Cost. in relazione alle garanzie costituzionali in ordine al diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento alla difesa e quindi al principio del contraddittorio.

Il cittadino non ha alcuna garanzia rispetto all'alternativa di obbedire ai «desiderata» del p.u.; infatti se il conducente non aderisce alla volontà del p.u. la legge pone a carico del cittadino, senza alcuna possibilità per questi di instaurare un minimo contraddittorio, il subire un processo penale: un diniego equivale a divenire imputato.

Proprio in ordine al profilo della discrezionalità e delle conseguenze che possono derivarne, la Suprema Corte ha dichiarato non manifestamente infondata e rilevante la questione rimettendo gli atti alla Corte costituzionale in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, Cost., dell'articolo 25-*quater* d.l. 8 giugno 1992, che prevede il soggiorno cautelare in quanto: la formula legale — coloro nei cui confronti il procuratore nazionale antimafia abbia motivo di ritenere che si accingano a compiere taluno dei delitti indicati — non sembra rispondere all'inderogabile esigenza costituzionale dell'individuazione di una fattispecie determinata, tale da escludere valutazioni puramente soggettive.

Parrebbe infatti che la formula «abbia motivo di ritenere» offra (al Procuratore nazionale antimafia) uno spazio di incontrollabile discrezionalità ancorato ad una valutazione essenzialmente soggettiva e ciò tanto più in rapporto all'estrema genericità dell'indicazione (si accinga) della condotta, apparentemente svincolata da qualsiasi manifestazioni esteriori, cui si riferisce la valutazione anzidetta. Manca la garanzia giurisdizionale, intesa come decisione del giudice conseguente ad accertamento nel contraddittorio delle parti, che dia spazio all'esercizio della difesa (15 novembre 1993 Cass. Pen. sez. V).

La vicenda del Cambursano di fronte alla peraltro giustificata imperizia del p.u. seguirebbe una procedura matematica: rifiuto di sottoporsi all'esame, dunque patteggiamento. La questione dedotta dalla difesa è rilevante ai fini del decidere, poichè in caso di accoglimento l'imputato sarebbe assolto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 13, primo e secondo comma, 32, secondo comma, e 24, secondo comma, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, sesto comma, e 187, secondo quarto comma;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza a cura della cancelleria alla presidenza del Consiglio dei Ministri e la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Asti, 12 luglio, 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 616

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1995 dal pretore di Pistoia, sezione distaccata di Pescia  
nel procedimento penale a carico di Giuntoli Renzo*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa della rispettiva regione - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina relativa agli scarichi di insediamenti produttivi, nonché tra regioni - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Penalizzazione dell'iniziativa economica privata e, in particolare, per le aziende che abbiano fatto investimenti.**

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 3).

(Cost., artt. 3, 32 e 41).

#### IL PRETORE

Letti gli atti del proc. pen. le 3042/95 s. dib.;

Preso atto della concorde richiesta delle parti di definizione del presente processo mediante declaratoria di proscioglimento predibattimentale;

Rilevato che l'imputazione iscritta all'imputato Giuntoli Renzo, a seguito della conversione del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 attuata con la legge 17 maggio 1995, n. 172, risulta soggetta alla semplice sanzione amministrativa pecuniaria (v. art. 3 della legge cit.);

che, peraltro, tale soluzione normativa sembrerebbe creare un'ingiustificata disparità di trattamento per fatti di analoga gravità comminando sanzioni amministrative per pubblici amministratori e sanzioni penali per titolari di scarichi produttivi, così fondando la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già come sembrerebbe ragionevole — sulla potenzialità inquinante (sia pure passata) degli scarichi e, dunque, sulla qualità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale, con palese violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.;

che, ancora, tale ingiustificata disparità di trattamento emerge anche con riferimento alla diversità di valutazione del medesimo fatto a seconda della circostanza che la Regione — cui la nuova legge si richiama quanto all'inosservanza dei limiti di accettabilità dalla stessa stabiliti ai sensi dell'art. 14 abbia o meno fissato tali limiti per le pubbliche fognature, con la conseguenza che — qualora una regione non abbia provveduto ex art. 25, primo comma, legge n. 319/1976, viene a determinarsi la «paradossale» conseguenza (v. anche pretura Terni, 6 dicembre 1993, in Ambiente 1994 n. 9, 94) che in caso di inefficienza di un depuratore comunale, un sindaco rischia la sanzione penale se la sua regione non ha stabilito i limiti mentre andrà soggetto a sanzione amministrativa in caso contrario;

che, ancora, l'art. 3 della cit. legge appare in contrasto con l'art. 32 Cost. che garantisce il diritto alla salute ed ad un ambiente salubre per cui (come sostenuto anche da Cass. Pen. 6 ottobre 1972, n. 5A2 «l'amministrazione non ha il potere di rendere l'ambiente insalubre neppure in vista di motivi di interesse pubblico di particolare rilevanza») appare evidente il contrasto con l'art. 32 Cost. di tale normativa che, da un lato, elimina le sanzioni penali per violazioni che danneggiano l'ambiente, se commesse da pubblici amministratori e, dall'altro, rimette alla valutazione discrezionale delle singole Regioni la fissazione dei limiti per le pubbliche fognature, prevedendo contestualmente per il superamento dei parametri inderogabili di natura tossica una sanzione penale con pena alternativa più favorevole di quella fornita, per il medesimo fatto, dal decreto-legge n. 133/92;

Ritenuto, infine, che appare evidente ancora la violazione dell'art. 41 Cost. che (come condiviso da detta giurisprudenza di merito, v. pret. Vicenza 2 agosto 1994 in *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1994 ed altre) vietando lo svolgimento di iniziative economiche in contrasto con l'utilità sociale) rende del tutto incompatibile la disposizione voluta dall'art. 3 legge cit. che depenalizza l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni quanto agli scarichi da pubbliche fognature, così penalizzando proprio le aziende private che hanno fortemente investito per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;

Ritenuto, pertanto, che le questioni di legittimità costituzionale prospettate rivestono il carattere della non manifesta irrilevanza per la problematica in oggetto e per la definizione del presente giudizio nonché quella della non manifesta infondatezza per le ragioni sopraesposte;

Visti gli artt. 23 e segg. legge costituzionale n. 87/1953;

P. Q. M.

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 172 del 17 maggio 1975 in relazione agli artt. 3, 32 e 41 della Costituzione nella parte in cui prevede che l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre a lire trenta milioni;*

*Sospende, per l'effetto, il giudizio in corso;*

*Ordine, infine, che la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, disponendo che la stessa venga immediatamente trasmessa — unitamente agli atti del presente processo — alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Pescia, il 30 giugno 1995

Il pretore: SCARCELLA

95C1213

N. 617

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1995 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto nel procedimento penale a carico di Dell'Orco Carla*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carezza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Dell'Orco Carla, imputata dei reati p. e p. dagli artt. 21, terzo comma, legge n. 319/1976; 25, legge n. 319/1976 in relazione all'art. 6 legge regionale Lazio n. 41/1982; alla pubblica udienza del 10 marzo 1995;

Ha pronunciato la sotto estesa ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità dell'art. 3 d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 Cost.

Il primo e più evidente contrasto denunciabile è quello tra l'impugnata norma e l'art. 3 della Costituzione inteso nel suo essenziale significato di limite di ragionevolezza che le disposizioni legislative devono sempre rispettare.

Si osserva al riguardo che in forza della norma denunciata si realizza *de facto* e *de iure*, la sostanziale depenalizzazione della condotta di inquinamento collegata al superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge (con la residua rilevanza penalistica della condotta inquinante di chi supera la soglia percentuale di inquinamento fissata al 20% dei valori tabellari, assoggettando la relativa ipotesi alla sola sanzione dell'ammenda).

Orbene, in conseguenza di tale novella, la condotta di inquinamento c.d. sostanziale, così definito perché legato al superamento dei valori considerati inquinanti, riceve un trattamento difforme e più favorevole rispetto ai casi di inquinamento c.d. formale così definito perché connesso alla sola violazione delle competenze amministrative dettate dalla legge in merito al rilascio della autorizzazione allo scarico, indipendentemente, quindi, da una lesività in atto dell'interesse sostanziale riguardante l'integrità delle acque.

Infatti, tali violazioni a carattere meramente formale sono rimaste assoggettate alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda *ex art.* 21, primo comma, legge n. 319 del 1976 laddove, per l'ipotesi del superamento dei limiti tabellari da parte di scarico produttivo, con la norma denunciata, si è realizzata la sostanziale depenalizzazione con il residuale ricorso alla sanzione penale solo in caso di superamento di una determinata soglia di inquinamento.

Il trattamento differenziato sopra descritto mostra evidenti i segni della incoerenza logica e della disparità di trattamento che non riesce a trovare alcuna valida giustificazione della diversità delle situazioni di fatto disciplinate.

Al contrario, proprio confrontando le realtà obiettive da disciplinare emerge la violazione del limite di ragionevolezza atteso che è stata introdotta, con la norma denunciata, una disciplina di maggiore favore per fatti (di inquinamento sostanziale) sicuramente più gravi di quelli (di inquinamento solo formale) per i quali è stata mantenuta inalterata la precedente disciplina; con il risultato abnorme di punire più gravemente l'inquinamento formale (arresto o ammenda) rispetto all'inquinamento sostanziale (solo ammenda o, persino, al di sotto della ricordata soglia del 20%, assoluta irrilevanza penale).

Altro profilo di contrasto denunciabile è quello riferibile agli artt. 10 e 11 della Costituzione reclamanti l'obbligo dello Stato italiano di conformarsi agli obblighi internazionalmente assunti consentendo in condizioni di parità con gli altri Stati, anche alle necessarie limitazioni di sovranità. Si osserva infatti che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea impone al nostro Paese il pieno rispetto delle direttive comunitarie che, a seconda dei casi, ricevono diretta applicazione nell'ordinamento italiano ovvero vengono applicate attraverso l'intermediazione di leggi di attuazione che ne assicurano l'esecuzione ed il rispetto.

Nella materia che qui interessa sussistono direttive comunitarie che impongono determinati criteri normativi sulla gestione delle acque e sulla repressione dei congegni violativi. Per ben due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il riconosciuto contrasto tra la «legge Merli» e le vigenti direttive comunitarie (Corte di giustizia 13 dicembre 1990 e 28 febbraio 1991) tra le altre ragioni perché recante norme troppo permissive ai fini del rilascio delle autorizzazioni ed insufficientemente repressive agli effetti sanzionatori in relazione all'inosservanza delle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni medesime.

Con la denunciata norma, che abbassa ulteriormente il livello di risposta penale, già ritenuto insufficiente, si concretizza l'ulteriore accentuazione del grado di inadempienza dello Stato italiano verso le direttive comunitarie e verso le decisioni della Corte suprema di giustizia.

Violato dalla norma denunciata ed, unitariamente, dal decreto-legge che la contiene è altresì il principio di riserva di legge in materia penale affermato dall'art. 25 della Costituzione, letto in relazione con l'art. 77 della Costituzione sulla decretazione di urgenza da parte del Governo.

Si osserva sul punto che la riserva di legge in materia penale possiede quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui, le scelte di politica criminale, sono monopolio esclusivo del Parlamento.

L'ammissibilità, che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizza ed è assicurato comunque l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma della Costituzione.

Nella specie, attraverso la reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti disciplinanti l'identica materia penale — l'ultimo è quello denunciato di incostituzionalità con la presente ordinanza — si è di fatto realizzata la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo, del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare. In altre parole, attraverso il procedimento indiretto consistito nella ripetuta adozione di decreti-legge non convertiti e di identico contenuto, si è realizzato il risultato contrastante con le precisazioni di cui alla Corte costituzionale che vuole assicurata la competenza esclusiva del Parlamento in materia penale.

Da ultimo è sussistente un evidente contrasto nella norma in esame con l'art. 32 della Costituzione.

Infatti, può considerarsi pacifico che nel concetto di salute pubblica, costituzionalmente garantito, debba ricomprendersi anche la salubrità dell'ambiente naturale ed urbano entro cui ciascuna persona viva.

Questo concetto viene pacificamente riconosciuto in giurisprudenza sicché l'affievolita, ed in alcuni casi del tutto esclusa, tutela penale in materia di inquinamento sostanziale comporta che la nuova normativa si pone in contrasto con le esigenze che l'art. 32 della Costituzione vuole assicurate, anche e soprattutto per via legislativa in materia di tutela della salute.

La sollevata questione rilevante ai fini del presente giudizio atteso che investe la norma che direttamente incide sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto determinandone uno affatto diverso.

Infatti, nella validità e vigenza della denunciata norma la condotta dell'imputato risulterebbe priva di rilevanza penale; opposta ipotesi ricadrebbe sotto i rigori della preesistente disciplina penale di cui all'art. 21, secondo comma, legge n. 319/1976.

**P. Q. M.**

*Vista la eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. dell'art. 3 d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25 e 32 della Costituzione;*

*Ritenuto che la non manifesta infondatezza delle questioni prospettate e rilevati d'ufficio autonomi profili di incostituzionalità dell'art. 3 d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione;*

*Ritenuta la rilevanza della superiore questione di costituzionalità ai fini della definizione del presente giudizio; Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Solleva questione di costituzionalità del richiamato art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9 in relazione agli artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77 della Costituzione disponendo la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*L'ordinanza verrà comunicata a cura del cancelliere ai Presidenti delle due Camere;*

*Sospende il presente giudizio.*

In Castelnuovo di Porto, 20 marzo 1995

Il pretore: CROCE

95C1214

**N. 618**

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Donvito Agostino*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.-lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

**IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA**

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Donvito Agostino è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Si è proceduto quindi, ai sensi dell'art. 420.3 c.p.p., a nominare un sostituto d'ufficio secondo i criteri indicati dall'art. 97.4 c.p.p. e 29 disp. att.

Tutti i professionisti intervenuti hanno dichiarato di astenersi e per ultimo il membro del consiglio dell'Ordine forense delegato dal presidente dell'Ordine.

Il g.i.p. preso atto della descritta situazione solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 420.3, 97 c.p.p., 29 disp. att. in relazione all'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), in quanto il sistema derivante dall'applicazione di dette norme non consente di assicurare l'effettiva partecipazione del difensore dell'imputato, ritenuta necessaria ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.p. per una valida celebrazione dell'udienza preliminare, né indica i modi per comunque consentirla, per violazione degli artt. 2, 24, 40 e 101 della Costituzione, ed osserva quanto segue.

L'art. 420 c.p.p. al fine di realizzare in termini di effettività, oralità ed immediatezza il contraddittorio, prevede come necessaria la partecipazione all'udienza preliminare del p.m. e del difensore dell'imputato.

La necessità che il difensore sia presente (per evitare nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) impone che ove egli non compaia, venga designato ai sensi dell'art. 97.4 un sostituto.

Non essendo stabilito nulla in caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, diversamente da quanto avviene per l'imputato, è evidente che si è voluto escludere, a differenza da quanto previsto per il dibattimento, ogni rilievo dell'impedimento del difensore anche se legittimo ed implicante assoluta impossibilità a comparire.

Il congegno previsto dal codice di rito contempla quale strumento per ovviare a tale situazione il meccanismo previsto dall'art. 97.4.

Il giudice quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o d'ufficio non è stato reperito non è comparso o ha abbandonato la difesa, designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile.

All'uopo, per l'individuazione del reperibile soccorre l'art. 29 disp. att. secondo cui l'a.g. ricerca il difensore d'ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma 3 dello stesso art. 29.

E ancora nel caso di mancanza o di inidoneità della tabella, provvede nell'ambito dell'elenco indicato dal comma 1 sempre dell'art. 29 citato e se anche questo manca o è inidoneo in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.

Nessuna altra strada è percorribile nel caso in cui, pur esperiti tutti tali tentativi, non si riesca ad assicurare l'effettività di quella partecipazione che costituisce *conditio sine qua non* per la celebrazione dell'udienza.

Anche perchè la legge 12 giugno 1990, n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero da parte di soggetti che, legati alla p.a. da un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, espletino la loro attività in determinati settori di particolare rilievo sociale, non ricomprende, tra i soggetti destinatari della stessa, le persone esercenti un servizio di pubblica necessità difettando in costoro un qualsiasi vincolo organico con l'amministrazione in ragione del quale soltanto si può far dipendere l'assoggettamento agli obblighi stabiliti da dette leggi.

Invero spirito della legge in questione è quello di operare un temperamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti quali quello di sciopero da una parte e quelli alla vita, alla salute, alla libertà personale ecc. dall'altra, attraverso una regolamentazione del primo che senza costituire soppressione dello stesso consenta comunque la realizzazione dell'attività pubblicistica in settori essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona.

A questa esigenza di temperamento di posizioni soggettive costituzionalmente garantite e quanto meno di pari dignità e valore, non si può sottrarre il conflitto scaturente dalla necessità di assicurare la salvaguardia del diritto dello Stato e dei cittadini all'esercizio della funzione giurisdizionale ed il diritto della classe forense di astenersi dall'attività professionale.

Che tale diritto possa essere *tout court* definito di sciopero non sembra ci siano seri ostacoli.

Infatti non esiste una norma che definisca lo sciopero ed anche se in origine esso è nato come forma di autotutela dei lavoratori dipendenti in vista di un interesse economico di categoria nondimeno col tempo ha assunto un significato più ampio quale strumento di lotta non solo per finalità immediatamente economiche ma anche di protesta politica volta alla trasformazione sociale. Lo si rileva anche dalla sentenza costituzionale n. 290/1974 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 503 c.p. prevedente lo sciopero a fini non contrattuali «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare».

E che tanto valga oltre che per il lavoro dipendente anche per quello autonomo lo si evince dalla sentenza costituzionale n. 222/1975 la quale riconosce che «non ogni astensione del lavoro autonomo si configura come serrata e che invece costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione».

Alla luce di tali considerazioni appare del tutto incomprensibile ed assolutamente irrazionale che mentre per i pubblici dipendenti, che operano nel settore giustizia, siano previsti numerose limitazioni al diritto di sciopero, dettate dalla necessità di non intaccare diritti dei cittadini per costituzione meritevoli di tutela, altrettanto non si verifichi per coloro che in ragione della loro attività — per i quali il diritto di sciopero, quale diritto costituzionalmente garantito, deve ritenersi sussistente, diritto che peraltro per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione è riconducibile alla nozione processuale di legittimo impedimento, e che può essere esercitato al di fuori dell'ambito di una qualsiasi legge che lo regoli come prescritto dallo stesso art. 40 della Costituzione — sono comunque soggetti irrinunciabili per la salvaguardia di quei diritti, ma soprattutto ne risulta, ed è quello che in questa sede principalmente interessa, che il

sistema ora delineato per cui la legge n. 146/1990, — «che tra le altre cose prevede il dovere, da parte della p.a. e delle imprese erogatrici di servizi di pubblica necessità, di stabilire aliquote di personale tenuto comunque a prestare la propria attività anche durante lo sciopero di categoria, non opera nei confronti della classe forense (con la conseguenza che la finalità perseguita da quella legge venga sistematicamente frustrata e irrimediabilmente compromessa); unitamente alla circostanza che da un lato la presenza del difensore dell'imputato, ex art. 420, è ritenuta necessaria per la valida celebrazione del processo, dall'altro che il meccanismo predisposto dagli art. 420.3, 97.4 c.p.p. 29 disp. att. non consenta di assicurare una effettiva presenza del difensore, si pone indubbiamente in contrasto con le norme della Costituzione: innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, poi con l'art. 24 che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quindi con la norma (101) per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge infine con l'art. 40 che prescrive che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano.

La questione di legittimità costituzionale non appare a questo giudice manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie non potendosi la funzione giurisdizionale esercitare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli articoli 420.3 e 97 del c.p.p., 29 disp. att. e art. 1 della legge n. 46/1990 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti servizi di pubblica necessità; in relazione agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, 2 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: BOCCHINI

95C1215

N. 619

Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Amoroso Daniele

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1) (Cost., artt. 2, 24 e 101).

IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Amoroso Daniele è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).

95C1216

## N. 620

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pastore Giovanni*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Pastore Giovanni è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1217

## N. 621

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lucich Andrea*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Lucich Andrea è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1218

N. 622

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Battaglia Demetrio*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Battaglia Demetrio è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1219

N. 623

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Schiavone Nicola*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Schiavone Nicola è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1220

## N. 624

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Massagrande Alessandro ed altro*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Massagrande Alessandro e Compri Giuliano, è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1221

## N. 625

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Marchesani Arcangelo*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Marchesani Arcangelo è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1222

## N. 626

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Oggiano Pietro*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Oggiano Pietro (273/95 r.g.n.r.) è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1223

## N. 627

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Bergantino Vincenzo*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Bergantino Vincenzo è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1224

N. 628

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Oggiano Pietro*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Oggiano Pietro (271/95 r.g.n.r.) è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1225

N. 629

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cavallese Davide*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Cavallese Davide è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1226

## N. 630

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Borrelli Domenico*

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Borrelli Domenico è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1227

## N. 631

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Stefani Giancarlo*

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Stefani Giancarlo è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1228

## N. 632

*Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Pippa Leonardo*

**Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990 n. 146, art. 1).  
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

## IL TRIBUNALE MILITARE DI PADOVA

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Pippa Leonardo è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 618/1995).*

95C1229

## N. 633

*Ordinanza emessa il 28 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 settembre 1995) dal Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti dall'INAIL contro Ciccarelli Maria ed altri; l'INADEL contro Marconi Gina ed altri; il Ministero del tesoro contro Lanza Pierina ed altri; l'INADEL contro Lanza Pierina ed altri; il Ministero del tesoro-I.G.E.D. contro Amoni Antonia ed altri; l'INADEL contro Amoni Antonia ed altri.*

**Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. e I.N.A.D.E.L. - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione del trattamento di fine rapporto - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto - Obbligo della presentazione della domanda - Mancata esclusione per i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria al fine del computo predetto - Irrazionalità e disparità di trattamento.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione del trattamento di fine rapporto - Limitazione al trenta per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.**

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, lettera *b*) in relazione all'art. 1, lettera *a*); legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, quarto comma, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 36, 103 e 113).

## IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello proposti da:

I. — ric. n. 50 del 1990 dell'I.N.A.I.L. - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Schillaci e Dario De Petrillo, presso i quali è elettivamente domiciliato, in Roma, via IV Novembre, 144, appellante, contro i sigg. Maria Ciccerelli e,

per successione, l'erede Giuseppe Giorni, Vincenza Piombarolo, Annina Polla, Iole Matta, Gualtiero Cadderi e Giulia Baciocchi (già appellanti incidentali con il patrocinio dell'avv. Gabriele Moricca, presso il quale avevano eletto domicilio in Roma, via Piave n. 24, e a seguito del decesso del difensore e di successiva riassunzione), appellati non costituiti, per l'annullamento della sentenza resa fra le parti della terza sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1615 del 30 settembre 1989, notificata all'INAIL il 16 ottobre successivo, con la quale è stato respinto il ricorso proposto in quella sede, limitatamente al riconoscimento del diritto a riscattare ai fini del trattamento di quiescenza il periodo prestato presso l'Istituto anteriormente alla immissione in ruolo, mentre è stato accolto nella parte in cui era stato richiesto il computo dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione presa a base per il calcolo dell'indennità di anzianità;

II. — ric. n. 2029 del 1990 dell'I.N.A.D.E.L., in persona del commissario straordinario in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Di Lauro, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Roma, via di S. Maria Maggiore, appellante, contro i sigg. Gina Marconi, Anna Mauro, Ada Miorandi, Giovanna Mitrano, Giovanna Necci, Giovanna Parascandolo, Silvana Partenope, Elena Pavia, Anna Pavoni, Nunzia Piccega, Carmela Popoli, Agnese Pulcini, Violante Quadrozzi, Giuseppa Rispoli, Bice Santori, Immacolata Sarnatano, Giuseppa Simonetti, Carmela Sorge, Lucia Svaluto Ferro, Mafalda Tasso, Giuliana Turriani, Nella Valentino, Alba Valeriano, Santina Valette, Anna Venanzoni, Assunta Vegari, Luciana Zanca, tutti costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Paola Iossa Ajello, presso cui sono elettivamente domiciliati, in Roma, corso Trieste n. 85, appellati resistenti per l'annullamento della sentenza n. 536/1990 resa tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, il 24 marzo 1990, per la parte in cui è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedere computato nella base per il calcolo della indennità di fine rapporto anche l'indennità integrativa speciale;

III. — ric. n. 188 del 1992 del Ministero del tesoro - Ufficio liquidazione enti soppressi (ONMI), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, appellante, contro i sigg. Pierina Lanza, Natalina Basili, Nella Brumeri, Elvezia Casadio, Emma Nanni, Maria Gabriella Pallone, Francesco Russo, Maria Grazia Russo, Maria Teresa Russo, Giuliana Santini, G. Battista Sestili, Francesca Sestili, Maria Fontana, appellati non costituiti, e nei confronti dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito;

IV. — ric. n. 521 del 1992 dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Domenci Vicini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, piazza delle Muse n. 7 contro Pierina Lanza, Natalina Basili, Nella Brumeri, Elvezia Casadio, Bernardina Cestì, Maria D'Onofrio, Mirella Marta, Assunta Mattocci, Emma Nanni, Maria Gabriella Pallone, Francesco Russo, Maria Grazia Russo, Maria Teresa Russo, Giuliana Santini, G. Battista Sestili, Francesca Sestili, Maria Fontana, costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Paola Iossa Ajello, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, corso Trieste n. 85, appellati resistenti, e nei confronti del Ministero del tesoro - Ufficio liquidazione enti soppressi, non costituito, entrambi gli appelli per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III n. 897 del 30 gennaio 1991 che ha dichiarato il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità, con condanna dell'INADEL al pagamento delle somme non corrisposte aumentate di rivalutazione ed interessi;

V. — ric. n. 264 del 1992 del Ministero del tesoro - I.G.E.D., in persona del Ministro in carica, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, appellante, contro i sigg. Antonia Amoni, Pierina Bandinelli, Vittorio Calfa, Maria Castelli, Maria Gaudino, Antonio Marangoni, Balbina Ronca, appellati non costituiti, e nei confronti dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L., non costituito;

VI. — ric. n. 522 del 1992 dell'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Vinici ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, piazza delle Muse n. 7, appellante, contro i sigg. Antonia Amoni, Perina Bandinelli, Vittorio Calfa, Maria Castelli, Maria Gaudino, Antonio Marangoni, Balbina Ronca, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Iossa Ajello, presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma, corso Trieste n. 85, appellati resistenti, e nei confronti del Ministero del tesoro - Ufficio liquidazione enti soppressi (ONMI), non costituito, entrambi gli appelli per l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, n. 1915 del 12 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità con condanna dell'INADEL al pagamento delle somme non corrisposte aumentate di rivalutazione ed interessi;

Visti gli appelli con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei resistenti e degli appellanti incidentali sopra specificati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti delle cause;

Date per lette alla pubblica udienza del 28 ottobre 1994 la relazione del consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, l'avv. Lucio Vuoso, per delega dell'avv. De Petrillo, per l'I.N.A.I.L., l'avv. dello Stato Aiello per il Ministero del tesoro, l'avv. Vicini per l'I.N.A.D.E.L.;

Ritenuto e considerato il fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

I.1. — Con decisione n. 1615 del 30 settembre 1989, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, pronunciandosi su ricorso di un gruppo di dipendenti INAIL collocati a riposo dopo il 30 novembre 1984, ha respinto la domanda volta all'accertamento del diritto di riscattare, ai fini dell'indennità di buonuscita, il servizio prestato presso l'INAIL anteriormente all'immissione in ruolo, ed ha al contrario accolto la domanda volta all'accertamento del diritto a veder calcolata l'indennità integrativa speciale sulla base di computo dell'indennità di buonuscita, condannando l'Istituto al pagamento delle somme non corrisposte aumentate di rivalutazione ed interessi.

I.2. — La decisione anzidetta è stata impugnata dall'INAIL, con ricorso rubricato al n. 50/90 r.g. nella parte in cui decide sulla computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di buonuscita, ed in via incidentale dagli originari ricorrenti, per la parte in cui gli stessi sono risultati soccombenti.

In particolare l'INAIL ha dedotto la violazione ed erronea interpretazione del regolamento di previdenza e quiescenza a favore del personale INAIL approvato con d.m. 30 maggio 1969 in relazione agli artt. 1, terzo comma, lett. d), e 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, 26, terzo comma, e 13, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e 16 e 22 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, anche con riferimento agli artt. 12 e 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Pur dando atto l'appellante del diverso orientamento espresso in via incidentale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220 del 1988, esso in via principale ribadisce la tesi, in passato condivisa dal Consiglio di Stato, secondo cui tutte le disposizioni sopra menzionate sarebbero nel senso di escludere la computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base da assumersi per il calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti del c.d. parastato e specificamente dei suoi dipendenti, sottolineando come, in ogni caso la scelta sulla computabilità o meno della voce in questione spetti all'insindacabile apprezzamento del legislatore.

I.3. — Successivamente, interrotto il giudizio per effetto del decesso del difensore degli appellati ricorrenti incidentali (dec. VI Sez. n. 259 del 7 aprile 1992), l'I.N.A.I.L. provvedeva a tempestiva riassunzione, con notificazione nel domicilio reale di ciascuno degli interessati, senza che questi ultimi provvedessero alla costituzione.

La causa veniva quindi chiamata alla pubblica udienza del 28 ottobre 1994 e trattenuta in decisione.

II.1. — Il medesimo Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, con sentenza n. 536 del 1990, si pronunciava nei medesimi termini sopra specificati in ordine alla computabilità dell'indennità integrativa speciale, su ricorso n. 246 del 1988 proposto da un gruppo di ex dipendenti dell'ONMI (soppresso con la legge n. 698 del 1975) transitati ad altra amministrazione e cessati dal servizio taluni anteriormente e taluni successivamente al 30 novembre 1984, in relazione alla indennità di anzianità agli stessi spettante per il periodo di servizio prestato presso l'Opera.

II.2. — L'Istituto, con appello iscritto al n. 2029/90 r.g., sostiene l'erroneità della decisione sulla base dell'art. 3, secondo comma, legge 7 luglio 1980, n. 299, in relazione all'ordinanza n. 402 del 31 luglio 1990 che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della citata norma, e sostenendo dunque la non computabilità della indennità integrativa speciale per il periodo in cui gli interessati hanno prestato servizio presso l'ONMI.

II.3. — Nel giudizio si sono costituiti gli appellati resistendo all'impugnazione.

Chiamata la causa in discussione alla pubblica udienza del 28 ottobre 1994 e trattenuta in decisione.

III.1. — La decisione n. 897/1991 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione III, è stata impugnata con separati appelli nn. 188 e 521 r.g. del 1992, proposti rispettivamente dal Ministero del tesoro - Ufficio liquidazione enti soppressi (ONMI) e dall'INADEL.

Con la sentenza impugnata veniva accolto il ricorso proposto da altro gruppo di ex dipendenti dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, per la parte relativa alla computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità per il servizio prestato alle dipendenze dell'Opera.

Con argomentazioni analoghe a quelle dei due precedenti ricorsi le amministrazioni appellanti sostengono l'erroneità della decisione.

Gli appellati si sono costituiti, resistendo all'impugnazione, nel solo ric. n. 521 del 1992.

Chiamata la causa in decisione alla pubblica udienza del 28 febbraio 1994 e trattenuta in decisione.

IV.1. — Infine, con separati appelli nn. 264 e 522 r.g. del 1992 è stata impugnata, rispettivamente dal Ministero del tesoro e dall'INADEL, la decisione n. 1915 del 1991 della Sezione III del Tribunale amministrativo regionale, che ha deciso analoga questione sollevata da altro gruppo di dipendenti ex ONMI, cessati dal servizio, in ordine alla computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità spettante per il periodo di servizio prestato presso l'Opera sulla base di considerazioni coincidenti con quelle di cui ai precedenti appelli.

Sul ricorso n. 522/1992 si sono costituiti, resistendo all'impugnazione, gli interessati ed alla pubblica udienza del 19 marzo 1993, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. — Le controversie, concernenti tutte le computabilità dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto di dipendenti di enti appartenenti al c.d. parastato, devono essere riunite, per economia processuale, potendo essere decise in unico contesto.

Esse vengono all'esame dopo l'entrata in vigore (in data 6 febbraio 1994) della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante «Norme relative al computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1994), la quale, «in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali (art. 1), dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili «a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua di godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità».

La stessa legge dispone all'art. 4 che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti» e che «i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto».

Inoltre l'art. 3 della legge in esame precisa che il trattamento fissato dalla legge viene «applicato... ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984» con esclusione, conseguentemente di quanti siano venuti a cessare dal servizio anteriormente a tale data.

Tutte le citate disposizioni assumono evidenza nel presente giudizio e pongono dubbi di loro incostituzionalità.

2.1. — L'art. 4 della legge considerata determina la dichiarazione di estinzione d'ufficio del giudizio, con compensazione fra le parti delle spese relative.

In tale suo disposto esso sembra porsi in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione e la questione relativa non appare manifestamente infondata.

2.2. — La legge in esame, nel prescrivere che il trattamento con essa previsto si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento (art. 3, primo comma), dispone poi che l'applicazione del trattamento ai dipendenti già cessati dal servizio «avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (art. 3, secondo comma).

In tale contesto normativo, la disposizione contenuta nell'art. 4 successivo incide direttamente sul diritto di difesa quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Se è vero infatti che i precetti qui vi sanciti non vietano che il legislatore ordinario possa variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, eventualmente condizionandone l'esercizio all'esperimento di una procedura amministrativa, ciò non toglie tuttavia che sussistono limiti ad una siffatta discrezionalità, fra cui il principale è rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze. In relazione a tale principio, più volte affermato dalla Corte costituzionale, il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorché, come nella specie, il legislatore intervenga successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale, specie se questa sia stata già sperimentata, essendosi resa necessaria — come è reso evidente dalla intervenuta pronuncia di incostituzionalità — a seguito di puntuali inadempienze legislative a fronte di posizioni soggettive, che la Corte costituzionale ha poi ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione.

È appena il caso infatti di ricordare che la disciplina legislativa sopravvenuta, che consente ora, sia pure entro certi limiti, il computo dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto, fra l'altro, dei dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, è solo in parte frutto della scelta discrezionale del legislatore ordinario, dal momento che consegue alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme previgenti e nasce dalla esigenza, sottolineata dalla stessa Corte, di provvedere con adeguata tempestività a «reintegrare l'ordine costituzionale violato».

È dunque chiaro che, quanto meno sul piano della sussistenza del diritto, non può riconoscersi alla legge in esame alcun carattere innovativo e che, con riguardo alla posizione sostanziale dedotta dai giudizi, soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennità di anzianità trova risposta nella nuova legge, essendo nella previgente legislazione statale, siccome emendata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarità del diritto ad un adeguato computo dell'indennità medesima.

Sul piano della razionalità, non si sottrae al sospetto di violazione dall'art. 3 della Costituzione la disposizione normativa, che imponendo la dichiarazione di estinzione, si risolve appunto nella vanificazione di quegli stessi giudizi, che hanno reso possibile la proposizione incidentale della questione di illegittimità costituzionale e che dunque seppure ancora non definitivamente decisi dal giudice naturale con sentenza passata in cosa giudicata, pur tuttavia hanno consentito di incidere sull'ordinamento generale attraverso la pronuncia suddetta.

Né può essere sottratto al sospetto di incostituzionalità la stessa norma sotto il profilo della compromissione del diritto di difesa derivante dalla estinzione dei giudizi pendenti, in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione della pretesa e, in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che tale estinzione potrebbe consentire all'amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero già pervenire a pronta soluzione.

2.3. — L'illegittimità della norma è ancor più aggravata dalla previsione di una domanda da proporsi entro un determinato termine di decadenza da parte di quei soggetti che avevano già proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale, si da attrarre nello stesso profilo di illegittimità costituzionale anche la disposizione contenuta nell'art. 3, secondo comma, della stessa legge, nella parte in cui non esonera dalla proposizione della domanda in sede amministrativa tali soggetti, abbiano o meno essi già ottenuto una sentenza favorevole.

2.4. — La violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione, investe l'art. 4 della legge n. 87 del 1994, non solo per la parte in cui dispone l'estinzione dei giudizi pendenti e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, ma anche là dove dispone la compensazione delle spese del giudizio, sottraendo al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non può essere distolta.

2.5. — Il sospetto di illegittimità dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994 si estende poi alla violazione dell'art. 113 della Costituzione, in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo.

2.6. — Vi è da rilevare altresì che la lesione delle posizioni soggettive costituzionalmente garantite si accompagna nella specie all'illegittima interferenza dell'esercizio del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale, per quanto spettante al giudice amministrativo a norma dell'art. 103 della Costituzione, ampliando il sospetto di illegittimità costituzionale della norma anche per tale profilo.

2.7. — Non può trascurarsi del resto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 123 del 10-aprile 1987, ha già dichiarato incostituzionale una norma di identico contenuto della legge n. 425 del 1984.

3. — L'incostituzionalità dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza, poi, il sospetto di incostituzionalità dell'art. 3, primo comma, nella parte in cui limita l'applicabilità delle disposizioni favorevoli al computo dell'indennità integrativa speciale ai soli dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984, e non la estende invece a tutti quanti cessati dal servizio anteriormente a tale data, o anche a quanti avanzino pretese per periodi di servizio anteriormente prestato presso diversi enti disciolti prima al 30 novembre 1984, senza che vi sia stata cessazione dal servizio, per essere i dipendenti transitati ad altre amministrazioni, non sussistendo elementi per ritenere giustificabile, sul piano della razionalità, il differente trattamento fatto agli interessati, in relazione al principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione.

4. — Analogamente l'incostituzionalità dell'art. 4, se dichiarata dalla Corte costituzionale, pone in evidenza, poi, il sospetto di incostituzionalità in relazione all'art. 1, primo comma, lett. b), della stessa legge nella parte in cui stabilisce che per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità sia fatto «nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio, con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità».

Pur tenendo presente l'indicazione della Corte costituzionale, la quale non ha escluso la possibilità che la complessiva omogeneizzazione della prestazioni di fine rapporto possa essere realizzata secondo moduli improntati al principio di gradualità, appare irrazionale il criterio che ha indotto il legislatore a contenere nella misura del 30 per cento anzidetto la quota di computabilità della indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di anzianità spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici, in rapporto al trattamento riservato dalla stessa legge alla generalità dei dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni ed agli stessi iscritti all'Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), non solo, ma anche in rapporto alla misura di ogni altro elemento retributivo computabile, che l'art. 13 della legge n. 70 del 1975 considera per intero relativamente proprio ai dipendenti di tali enti.

La discrezionalità del legislatore ordinario nella determinazione della base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto non si può ritenere estesa alla previsione di ingiustificate commisurazioni sperequative e inidonee a soddisfare l'esigenza di adeguatezza e proporzionalità cui la riforma avrebbe dovuto ispirarsi secondo le indicazioni contenute nella sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale, con la conseguenza che l'art. 1, primo comma, lett. b), della legge n. 87 del 1994 appare in violazione dei principi posti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione.

5. — La pretesa dedotta nei presenti giudizi è stata posta anche con riguardo alla rivalutazione monetaria delle somme riconosciute dovute in integrazione della indennità di buonuscita ed agli interessi su di essi. Tale parte della pretesa diviene preclusa dal quarto comma dell'art. 1 della legge fin qui esaminata, in quanto dispone che le somme dovute in conseguenza del computo nella indennità di fine servizio dell'indennità integrativa speciale «non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria».

Sembra evidente la violazione, per effetto di una norma siffatta, sia dell'art. 3 che dell'art. 36 della Costituzione, in quanto essa espone: da un lato i crediti considerati, per le conseguenze dell'inadempimento ai debiti correlativi, ad un trattamento risarcitorio deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito di qualsiasi genere ed anche da lavoro dipendente, senza che sussistano peculiarità differenziatrici; dall'altro lato, tale specifico credito, nel suo carattere di retribuzione differita ormai legislativamente stabilita, alla sminuzione conseguente al decorso del tempo, che ne svilisca la proporzionalità alla qualità e quantità del lavoro prestato e la sufficienza all'esistenza libera e dignitosa del lavoratore.

Ne risulta la non manifesta infondatezza anche di tale questione.

6. — Tutte le questioni di illegittimità costituzionale così delineate riguardo alla legge n. 87 del 1994 sono rilevanti a fini della definizione dei giudizi riuniti. Quella concernente l'art. 4, perché dalla sua risoluzione in un senso e nell'altro dipende se i giudizi stessi possano pervenire a conclusioni di merito od essere dichiarati estinti. Tutte le altre, perché, nel caso di incostituzionalità dichiarata dell'art. 4, sulla risoluzione delle stesse dovrà conformarsi in un senso o nell'altro il giudizio nel merito sulle pretese dedotte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Riunisce i ricorsi in epigrafe, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di legittimità costituzionale:

dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione;

dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui limita l'applicazione della legge ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 e non esclude dall'obbligo della presentazione della domanda i dipendenti già cessati dal servizio i quali abbiano promosso azione giudiziaria per il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio;

dell'art. 1, lett. b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 in relazione allo stesso art. 1, lett. a), nella parte in cui limita al trenta per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio la quota computabile nella base di calcolo ai fini della indennità di anzianità, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

dell'art. 1, quarto comma, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in quanto esclude che le somme dovute a titolo di prestazioni a norma della stessa legge non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente dal Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così ordinato in Roma il 28 ottobre 1994.

Il presidente: IMPERATRICE

Il consigliere estensore: MILLEMAGGI COGLIANI

I consiglieri:

VIRGILIO - DELLA VALLE PAUCIULLO - PERRICONE

95C1230

N. 634

Ordinanza emessa il 3 aprile 1995 dal pretore di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Dal Monte Ugo

Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recipienti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Dal Monte Ugo, nato ad Argenta il 2 maggio 1944, ivi residente via Tobagi, n. 5, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, III comma, legge n. 319/76 per avere, in qualità di titolare della lavanderia Dalta, effettuato uno scarico in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti tabellari relativamente a: azoto ammoniacale, ferro, coliformi totali e fecali, streptococchi e test di ittiotossicità. In Argenta il 25 settembre 1991.

## OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Alberto Campili, vice pretore ordinario, ha richiesto la pronuncia di questo pretore in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3 dello stesso.

A tale proposito, si rileva quanto segue:

Nella fattispecie concreta e applicabile il d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, in particolare l'art. 3 «Modifiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995. Esso reitera, nella sostanza, precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9.

L'art. 25 cpv. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

E' implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitrii. Il potere legislativo è, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese si fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa della iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ult. comma, Cost., ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito, si applica la normativa precedente, in quanto un decreto-legge non convertito è privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985 n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale, del quinto come dell'art. 2 del c.p. nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo. Tale questione rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non esser convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se è fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta materia*, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza e dispone in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale, ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77 ultimo comma della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un'anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l. n. 79/1995 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;*

*Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Ferrara, addì 3 aprile 1995

*Il pretore: CANU*

95C1231

N. 635

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Canella Fiammetta*

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in acque superficiali senza aver richiesto la prescritta autorizzazione e con parametri superiori a quelli previsti dalla tabella A della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e seg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Canella Fiammetta, nata a Ferrara il 18 marzo 1960, residente a Rapallo, via privata Capellaro 9/a, imputata:

*A)* del reato p. e p. dall'art. 21, primo comma, legge n. 319/76 perché scaricava le acque del lavaggio rapido auto della Autolavaggio ZAC di via Ravenna 258 nel corso d'acqua superficiale Po Morto di Primaro, senza aver fatto la prescritta domanda di autorizzazione;

*B)* del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/76 perché scaricava le acque di scarico del lavaggio di cui al capo *A)* nel corso d'acqua superficiale Po Morto di Primaro con superamento dei parametri di cui alla tabella *a)* della legge citata quanto a: materiali sedimentabili. In Ferrara il 19 febbraio 1992.

## OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Pierguido Soprani ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 9/95 per violazione degli artt. 25 e 77 Cost., con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995 n. 9:

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

*Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 Cost.), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizione normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessant'anni dettato dall'art. 77, ultimo comma, Cost..

Nella materia che ci occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza, dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, Cost. «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti in questa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Il presente giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 9/95, non può essere definito in modo indipendente alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli articoli del predetto decreto-legge per violazione art. 77 Cost..

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, concernente «Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non ricapitano in pubbliche fognature»;*

*Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonché del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Ferrara, addì 2 marzo 1995

Il pretore: BARONCINI

n. 636

*Ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal pretore di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Polato Ivano*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione (nella specie: fanghi provenienti da depuratore) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche con contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 9 marzo 1995, n. 66, artt. 1 e seg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Polato Ivano, nato a Solesino (Padova) il 15 aprile 1944, residente Monselice (Padova), via Martiri della Libertà n. 11, imputato del reato di all'art. 25, primo comma, del d.-l. n. 15/1982 perché, nella qualità di titolare dell'omonima impresa agricola sita nelle ex Valli del Mezzano (zone 12, 14, 16 e 19) effettuava lo smaltimento di rifiuti speciali (fanghi provenienti dal depuratore «Città di Verona») prodotti da terzi senza l'autorizzazione di cui all'art. 6, lett. d), d.P.R. cit., essendo l'autorizzazione in precedenza concessa, stata revocata dal sindaco di Ostellato con provvedimento in data 30 novembre 1991.

Accertato in Ostellato il 24 gennaio 1992.

#### OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Patrizio Mela ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 629/1994 per violazione degli artt. 25 e 77 Cost., con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 9 marzo 1995, n. 66.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

*Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 Cost.), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durezza, attraverso la legge di conversione, a disposizione normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, Cost..

Nella materia che ci occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza, dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, Cost. «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigente di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Il presente giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 66/95, non può essere definito in modo indipendente alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto-legge per violazione artt. 25 e 77 Cost.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 9 marzo 1995, n. 66, concernente «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti»;*

*Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonché del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Ferrara, addì 30 marzo 1995

*Il pretore:* BARONCINI

95C1233

N. 637

*Ordinanza emessa il 6 luglio 1995 dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione nei confronti di Migliore Luigi*

**Mafia - Misure di prevenzione patrimoniale - Sequestro di beni, ritenuti frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego, intestati a terzi ma nella disponibilità del proposto - Decesso dello stesso e conseguente sospensione dell'esecuzione del sequestro già disposto - Mancata previsione che il procedimento di prevenzione possa essere proseguito o iniziato come nelle ipotesi di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione - Disparità di trattamento tra i terzi fittiziamente titolari dei beni nella disponibilità del proposto - Compressione della funzione sociale del diritto di proprietà - Violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale.**

(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, settimo comma).

(Cost., artt. 3, 42 e 112).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il procedimento di prevenzione in oggetto aveva inizio con la proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, che richiedeva l'applicazione nei confronti di Migliore Luigi della misura della sorveglianza speciale di p.s., ai sensi delle leggi nn. 575/1965 e 1423/1956, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l'imposizione di congrua cauzione.

Oltre a ciò l'a.g. proponente chiedeva disporsi nei confronti del Migliore il sequestro e la confisca di alcuni beni indicati nella medesima proposta.

Il tribunale, nell'esercizio del potere attribuito al giudice della prevenzione dalla nonna dell'art. 2-ter, primo comma, della legge n. 575 del 1965, procedeva a compiere alcuni accertamenti che, integrando le risultanze indiziarie già contenute in atti, configuravano come sussistenti i presupposti richiesti dalla legge n. 575 del 1965 per l'applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, in relazione ai beni indicati dall'autorità giudiziaria proponente.

Conseguentemente, il 12 maggio 1995 veniva disposto, in accoglimento della proposta, il sequestro di alcuni beni nella titolarità del Migliore ed anche di altri che risultavano, a parere di questo giudice della prevenzione, nella disponibilità del proposto, pur non essendo allo stesso formalmente imputabili in quanto nella titolarità di Crisci Anna Maria Grazia, di Migliore Domenico e Migliore Filomena, rispettivamente moglie e figli del predetto.

E bene, proprio all'atto di eseguire il provvedimento di sequestro, già depositato, la cancelleria di questo tribunale veniva a conoscenza — a seguito di comunicazione dei Carabinieri di Cancello Scalo — che il Migliore era deceduto il giorno 10 maggio 1995 per morte violenta, causata da colpi d'arma da fuoco.

Il tribunale, preso atto di tale elemento di novità, con il provvedimento del 18 maggio 1995 provvedeva a sospendere l'esecuzione del sequestro già disposto.

Comunicava, inoltre, tale provvedimento sospensivo al sostituto procuratore delegato per il procedimento in oggetto, che il 23 maggio 1995 chiedeva al tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 2-ter della legge del 31 maggio 1965, n. 575, per contrarietà agli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione.

Il tribunale, letta l'istanza del sostituto procuratore;

Letta la legge dell'11 maggio 1953, n. 87 ed in particolare gli artt. 23 e 24 della stessa legge;

#### OSSERVA

1. — Il sostituto procuratore, delegato per il procedimento di prevenzione *de quo*, ha sollevato la questione, come visto, perchè la norma contenuta nell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione.

In particolare, l'art. 3 della Costituzione verrebbe leso dalla disparità di trattamento esistente fra i terzi, fittiziamente titolari dei beni nella disponibilità del proposto, e quelli che, pur trovandosi nella stessa condizione di terzi intestatari fittizi, invece conserverebbero la titolarità dei beni solo grazie alla morte del proposto, pur in presenza di concreti elementi circa l'illecita natura dei beni medesimi.

In relazione all'art. 42 della Costituzione, invece, dovrebbe ritenersi, a parere del pubblico ministero, sussistente una palese irragionevolezza della disciplina dettata dall'art. 2-ter, nella parte in cui viene ad essere violata la funzione sociale della proprietà.

Infatti, la misura di prevenzione di natura patrimoniale sarebbe costituzionalmente legittima proprio perchè sacrificerebbe un diritto di proprietà del tutto privo di funzione sociale, in quanto acquisito illecitamente.

Nel caso di specie, la morte, per giunta violenta e, quindi, ulteriormente assertiva della pericolosità del proposto e della illecita provenienza dei beni, non potrebbe avere l'effetto di restituire agli stessi beni — prima da sequestrare — la funzione sociale richiesta dall'art. 42 della Costituzione per la tutela della proprietà.

In ultimo, il pubblico ministero rileva una ulteriore lesione, da parte dell'art. 2-ter, dei principi costituzionali sanciti dall'art. 112 della Costituzione.

Ciò perchè con l'avvicinamento del procedimento di prevenzione — non solo nella natura giurisdizionale, ma anche nelle regole — al procedimento penale pur nella distinzione fra azione penale ed azione di prevenzione, l'art. 112 della Costituzione estenderebbe all'azione preventiva la contrarietà alla Costituzione di qualsiasi ostacolo all'esercizio dell'azione di prevenzione.

In sostanza, l'esistenza di un ostacolo — la morte del proposto — estraneo alla fattispecie costitutiva del potere di confisca non potrebbe che apparire in contrasto con il dettato dell'art. 112 della Costituzione, in quanto irragionevolmente l'azione di prevenzione verrebbe ad essere mortificata da un evento esterno, con la conseguente ingiustificata paralisi del potere di confisca.

2. — Preliminarmente va rilevato come il procedimento *de quo* non possa essere definito senza la risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale.

È di tutta evidenza, infatti, che la soluzione della questione è pregiudiziale rispetto all'esito del giudizio di prevenzione in corso.

Ove la censura di costituzionalità risultasse fondata ne conseguirebbe, infatti, la possibilità di applicare al caso di specie la disciplina dell'art. 2-ter. Così dovrebbe essere eseguito il già disposto sequestro, allo stato, invece, sospeso; nonostante il giudice *a quo* abbia già ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla legge.

In tal caso, il giudice della prevenzione proseguirebbe nel procedimento fino alla sua definizione con la confisca o con la restituzione dei beni.

Se, invece, risultasse del tutto infondata la questione, al giudice *a quo* spetterebbe concludere immediatamente il procedimento.

Sulla base di tale necessaria e preliminare considerazione, deve passarsi all'esame della fondatezza o meno della questione in oggetto.

3. — Per le ragioni che si vanno ad esporre, questo giudice ritiene che la questione posta non sia manifestamente infondata.

Pertanto, facendo proprie le motivazioni alla base della eccezione del pubblico ministero, questo giudice — conformemente al dettato dell'art. 23, terzo comma, della legge dell'11 marzo 1953, n. 87 — ritiene che anche sotto altri profili, che di qui a poco saranno evidenziati, quanto rilevato non sia manifestamente infondato.

Va preliminarmente ricordato che già la Corte, in altra occasione, ha avuto modo di pronunciarsi su un'analogha questione, relativa agli effetti della morte del proposto sulla misura di prevenzione patrimoniale.

Con l'ordinanza del 23 giugno 1988, n. 721 (in *Gazzetta Ufficiale*, 1<sup>a</sup> serie speciale, 29 giugno 1988, n. 26), infatti, la Corte dichiarava l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, commi terzo, quarto e sesto, legge n. 575/1965, sollevata in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

Tale pronuncia, a ben vedere, interveniva in merito alla presunta illegittimità di norme del tutto diverse da quelle considerate, qui di seguito, da questo giudice.

4. — Funzionale all'illustrazione delle ragioni della non manifesta infondatezza della questione sollevata in relazione alla norma contenuta nell'art. 2-ter, settimo comma, legge n. 575 del 1965, appare una rapida considerazione del dettato normativo e di una recente pronuncia della Corte costituzionale. L'uno e l'altra ineriscono al nesso di dipendenza della misura preventiva patrimoniale rispetto alla misura di carattere personale.

Esiste fra le due misure, a ben vedere, una vera e propria relazione di pregiudizialità imposta dall'art. 2-ter, commi secondo e terzo, della legge n. 575/1965: il sequestro dei beni può essere disposto solo nell'ambito di un procedimento già iniziato per l'applicazione di una misura personale, mentre la confisca presuppone logicamente l'irrogazione della misura personale, anche se cronologicamente può essere alla stessa contestuale.

Il sequestro, quindi, può essere disposto solo nel caso di concorrenza — con quelli inerenti all'ambito patrimoniale — degli indizi della pericolosità qualificata personale, indicativi dell'appartenenza del proposto a consorterie mafiose o camorristiche, mentre la confisca richiede l'esistenza di un provvedimento di prevenzione di carattere personale (Cass. sez. I, 17 novembre 1989, Nuvoletta, in Cass. Pen., 1991, p. 813).

La Corte costituzionale, in occasione dell'esame di una questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2-ter, sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, ha già avuto modo di evidenziare come non si possa dubitare «della ragionevolezza della norma denunciata là dove "aggancia" la possibilità di avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale alla applicazione in corso della misura personale, misura che è allo stato il presupposto dell'adozione di quella patrimoniale».

Con tale pronuncia (n. 465 del 17-28 dicembre 1993) il giudice delle leggi ha sostanzialmente affermato la necessità che logicamente la misura personale preceda quella patrimoniale.

Tale affermazione riguarda, però, una fattispecie particolare, nella quale la misura personale non era più in esecuzione e, conseguentemente, l'accertamento della pericolosità, che l'aveva determinata, aveva cessato di produrre i propri effetti.

La pericolosità, infatti, nel caso esaminato dalla Corte, non era più attuale, essendo già venuta a cessare l'esecuzione della misura personale e richiedendosi, per l'irrogazione di qualsiasi altro provvedimento preventivo, personale o patrimoniale, l'istaurarsi di un nuovo procedimento poiché, allo stato degli atti, il giudice della prevenzione non conosceva se la pericolosità, previamente accertata, fosse o meno scemata.

È indubbio, per quanto evidenziato e per il chiaro dettato normativo, che esista un inscindibile nesso fra le misure patrimoniali e la misura personale.

Se questo è il principio generale, non va, però, dimenticato che il legislatore ha ormai introdotto delle ipotesi nelle quali, pur non essendo violata la richiamata relazione di pregiudizialità, il sistema preventivo di carattere patrimoniale, nella sequenza sequestro-confisca, viene ad essere operativo a prescindere dall'esistenza di un provvedimento di prevenzione di carattere personale.

Con l'art. 2-ter, settimo comma, della legge n. 575 del 1965, aggiunto dall'art. 2 della legge n. 55 del 19 luglio 1990, infatti, viene introdotta la possibilità — prima inesistente — di proseguire o instaurare un procedimento di prevenzione anche nei confronti della persona alla quale potrebbe applicarsi — per l'esistenza dei presupposti — ma non eseguirsi la misura di prevenzione personale.

In tal caso, infatti, il legislatore, a fronte dell'impossibilità di eseguire la misura personale verso chi è assente, residente o dimorante all'estero, consente di instaurare o anche di proseguire il procedimento di prevenzione al solo fine di irrogare l'eventuale misura patrimoniale.

La stessa norma introduce, nell'art. 2-ter, ottavo comma, della legge n. 575 del 1965, la possibilità di iniziare o proseguire il procedimento, sempre soltanto per l'emanazione dei provvedimenti patrimoniali, nel caso in cui la persona, nei confronti della quale è stata proposta la misura di prevenzione, sia già sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata e, pertanto, non possa essere destinataria di una misura di prevenzione personale. Anche in questo caso, a fronte dell'impossibilità della esecuzione della misura personale, il procedimento preventivo si «concentra» sul solo profilo patrimoniale.

Anche l'art. 14 della legge n. 55 del 1990, con il rinvio alla disciplina in tema di indagini ed applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, consente l'irrogazione dei provvedimenti di sequestro e confisca nei confronti degli indiziati di appartenere alle associazioni previste, ormai, dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, allorché i proventi derivino dalle attività delittuose, fra l'altro, di estorsione, sequestro, riciclaggio e contrabbando.

Con tale rinvio, esclusivamente relativo alla disciplina delle misure patrimoniali, anche in questo caso il legislatore non si riferisce alle norme relative alla pericolosità personale e sembra permettere al giudice procedente di prescindere dall'esistenza di un provvedimento preventivo di tipo personale.

In ultimo, la necessità di un provvedimento preventivo personale per l'irrogazione della misura patrimoniale è esclusa anche dall'introduzione della disciplina degli artt. 3-*quater* e 3-*quinqües* legge n. 575/1965 che consente indagini e misure patrimoniali in relazione ai beni che agevolino l'attività della persona nei confronti della quale sia stata applicata o proposta la misura di prevenzione personale.

La sospensione dall'amministrazione dei beni ed il sequestro sono misure che agiscono, in tal caso, sui beni che agevolano la condotta del proposto, nonostante non siano suscettivi delle tradizionali misure patrimoniali — perché non ricadono direttamente nella disponibilità della persona sottoposta al procedimento di prevenzione personale — e nonostante appartengano a persone terze, nei confronti delle quali non sia stata esercitata alcuna azione di prevenzione.

In tutte queste ipotesi, dunque, il legislatore attenua ed anche elide il nesso di pregiudizialità, ritenendo non indispensabile l'irrogazione della misura personale per l'emissione di quella patrimoniale.

5. — A fronte di tale complessivo quadro normativo, innovato dalla legge n. 55 del 1990, non ancora in vigore, quindi, in occasione della precedente pronuncia della Corte del 1988, la questione sollevata appare non manifestamente infondata in relazione al difetto di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter, settimo comma.

Ad avviso di questo giudice, i cd. procedimenti atipici (commi settimo e ottavo dell'art. 2-ter) non svincolano il giudice della prevenzione dalla valutazione dei presupposti di pericolosità personale, anche se l'impossibilità di una applicazione della misura personale — per cause originarie o sopravvenute — non osta all'emissione della misura patrimoniale.

In tal caso, quindi, vi è una scissione fra l'ambito personale e quello patrimoniale, cosicché al proposto assente, residente o dimorante all'estero ovvero sottoposto ad una misura di sicurezza, è solo irrogata la misura patrimoniale e non anche quella personale.

Il che, a ben vedere, non significa escludere l'accertamento della pericolosità personale del proposto. Anzi, è pur sempre necessario compiere l'accertamento della pericolosità personale *incidenter tantum*.

Il legislatore, in buona sostanza, ha voluto evitare — e questa è la *ratio* della normativa — che l'impossibilità di applicare la misura personale, per eventi estranei al procedimento di prevenzione, abbia sulla irroganda misura patrimoniale un effetto interruttivo e paralizzante del procedimento, pur in presenza dei presupposti necessari e sufficienti all'emissione del provvedimento.

Rispetto a tali ipotesi, nel caso di decesso del proposto, invece, vi è una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, allorché, a seguito di una valutazione positiva ed incidentale della pericolosità qualificata del proposto — identica a quella svolta nei casi di cui all'art. 2-ter settimo comma — l'evento della morte impedisce il sequestro e, se del caso, la confisca dei beni dei quali lo stesso proposto aveva la disponibilità.

Se l'evento morte esclude l'applicazione della misura personale, non incide, invece, sui beni, che pur sempre sono connotati dal vizio genetico della illecita provenienza e che non possono essere lasciati circolare sulla base del solo presupposto della impossibilità di poterne ulteriormente godere per il proposto deceduto.

Vi è, quindi, una identità fra l'ipotesi dell'assenza o della residenza all'estero del proposto e quella della morte dello stesso, in quanto in entrambi i casi il nesso fra la persona e la misura patrimoniale viene ad interrompersi.

Da tale identità deriva, a ben vedere, una evidente disparità rispetto al diverso trattamento subito dai terzi titolari fittizi dei beni, rispettivamente nel caso della morte del proposto o della sua assenza/residenza all'estero.

I terzi, titolari fittizi dei beni, vengono ad avvantaggiarsi della morte del proposto: tale evento, infatti, sottrae i beni al sequestro ed alla confisca.

Diverso è, invece, il trattamento dei terzi nel caso in cui il proposto, ancora in vita, sia assente, o residente all'estero. Per questi ultimi, infatti, il settimo comma dell'art. 2-ter consente la prosecuzione del procedimento ed anche, se del caso, il sequestro e la confisca.

Ciò palesa un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sotto nessun profilo, per quanto su evidenziato, appare ragionevole a fronte della comune finalità preventiva, rinvenibile nell'una e nell'altra ipotesi.

Analogamente, deve rilevarsi come una ingiustificata disparità di trattamento, con lesione dell'art. 3 della Costituzione, sussista anche nel caso in cui, nell'ambito dello stesso procedimento, il proposto sia già stato sottoposto alla misura di prevenzione personale e solo alcuni dei terzi intestatari abbiano visto immediatamente e definitivamente confiscati i propri beni.

Gli altri terzi, infatti, i beni dei quali non ancora siano stati sequestrati o confiscati, non potranno più essere danneggiati dal procedimento se interviene *medio tempore* la morte del proposto.

Identica disparità sussiste anche nel trattamento degli eredi, i quali acquistano la titolarità dei beni potenzialmente confiscabili se la morte interviene prima della confisca, mentre nel caso contrario ne sono privati.

Tali disparità appaiono del tutto irragionevoli, specie alla luce della finalità delle misure in oggetto che sono anche dirette ad eliminare dai circuiti economici quanto sia provento diretto o indiretto di illecite attività.

Si tratta, a ben vedere, di un'azione di prevenzione speciale, diretta a limitare l'attività delittuosa del proposto, ma anche generale per quanti — terzi o eredi — potrebbero usufruire di beni che sono stati e potranno ancora essere utilizzati per illecite attività.

In questo senso appare fondato il contrasto, rilevato dal pubblico ministero e richiamato al punto 1), fra la circolazione e la tutela della proprietà dei beni di illecita provenienza e la necessaria funzione sociale del diritto di proprietà, sancita dall'art. 42 della Costituzione.

In merito, appare opportuno considerare come il riferimento dell'art. 42 della Costituzione alla «funzione sociale» richieda un'analisi più specifica delle ragioni che escludono, nel caso di specie, la tutela della proprietà sui beni di provenienza illecita, anche quando questi stessi, per la morte del proposto, passino nella sfera di disponibilità di altri soggetti, non direttamente interessati al procedimento di prevenzione.

E bene, la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti può essere attenuata, limitata o esclusa solo dalla necessità di salvaguardare altri beni di pari rango.

Perché, quindi, la proprietà sia garantita deve avere quella «funzione sociale» che si concreta nella capacità del diritto di proprietà e del suo esercizio di consentire e favorire lo sviluppo di altri diritti costituzionalmente garantiti. Se ciò non accade, evidentemente, con la mortificazione della funzione sociale, anche il diritto di proprietà viene ad essere privo di ciò che lo rende intangibile.

Questo detto, va evidenziato come il legislatore, predisponendo un sistema (sequestro/confisca) teso a sacrificare la proprietà diretta ed indiretta, abbia ritenuto antisociale quel diritto quando riguardi beni suscettibili di sequestro e poi confisca.

Tale valutazione, confermata allo stato dalla tenuta costituzionale del sistema di prevenzione patrimoniale, va fatta — a parere di chi scrive — a prescindere dall'esistenza in vita o dal decesso del proposto.

Infatti, la predetta antisocialità deriva dalla lesione proprio di alcuni beni tutelati costituzionalmente e incide sul diritto di proprietà seguendo il bene.

Fra i beni costituzionali lesi dalla proprietà antisociale, in primo luogo vanno collocati il pluralismo e la libera iniziativa privata nell'ambito economico (art. 41 della Costituzione).

Tali diritti, infatti, sono violati dall'attività di «controllo del territorio», che si esplicita non solo in atti penalmente rilevanti, ma anche nell'esercizio delle lecite attività commerciali al fine di consolidare quel controllo.

Tale dinamica economica determina un uso della proprietà nella quale viene ad essere frustrata, se non annullata, l'attività d'impresa altrui, in quanto il mercato risulta «drogato» da fattori estranei. In tal caso, quindi, la proprietà dei beni ha una evidente funzione antisociale, proprio perché nasce dalle illecite limitazioni imposte agli altrui diritti di proprietà.

Anche un'altra parte della funzione sociale della proprietà consistente nell'autorealizzazione scaturente dal lavoro personale (art. 4 della Costituzione) e dai frutti (es. art. 36 della Costituzione) che ne conseguono, viene frustrata dalla proprietà dei beni illecitamente acquisiti.

Tale proprietà, infatti, è frutto di attività delittuose e non di attività lavorativa, con conseguente legittimazione di processi di acquisizione della proprietà non basati sul lavoro personale, nonché con la conseguente violazione dei doveri di solidarietà sociale ed economica (art. 2 della Costituzione), che vengono adempiuti anche con l'esercizio dell'attività lavorativa.

Inoltre, anche i beni dell'autonomia economica e della «spendibilità» sociale della proprietà illecitamente acquisita ledono il principio per cui la proprietà, socialmente orientata, consente la promozione e la formazione della persona nelle relazioni sociali (art. 2 della Costituzione). Infatti, proprio il modo d'acquisizione della proprietà illecita è, normalmente, conosciuto da quanti sono assoggettati economicamente al vincolo intimidatorio, e non solo da questi, venendo così a frustrare la valenza relazionale della proprietà.

Tali brevi considerazioni sulla funzione sociale della proprietà e sulla antisocialità della proprietà illecita per provenienza, consentono, a parere di questo giudice, di ritenere che la morte del proposto nel procedimento di prevenzione non escluda la violazione dell'art. 42 della Costituzione, proprio perché la natura antisociale del diritto aderisce e segue il bene prescindendo dal titolare.

Resta, ad avviso di chi scrive, del tutto integra la forza antisociale dei beni in oggetto, anche per chi, come i terzi fittizi intestatari, si dovessero trovare proprietari del bene non più confiscabile per la morte del proposto.

Ed anche per gli eredi valgono analoghe considerazioni, dovendosi peraltro tenere in conto che il vizio genetico dell'antisocialità del bene, che non viene sequestrato e confiscato, produce solo un effetto, paradossalmente, criminoso e non certamente preventivo, in quanto legittima e rende allestente l'attività criminale o para-licita per l'acquisizione della proprietà.

Anche in merito alla illegittimità costituzionale dell'art. 2-ter per contrasto con l'art. 112 della Costituzione, appaiono fondati i rilievi del pubblico ministero.

Va, inoltre, considerato che nel caso di specie l'azione di prevenzione sarebbe illogicamente bloccata da un evento — il decesso del proposto — per il quale non esiste alcuna previsione esplicita nella legislazione di prevenzione, cosicché ben si potrebbe ritenere — considerato che quanto detto attiene alla sfera delle misure patrimoniali e non di quelle personali — che la morte non abbia alcuna efficacia interruttiva del procedimento, in relazione alle misure di prevenzione patrimoniale.

Per quanto evidenziate e ritenuta la rilevanza dell'eccezione sollevata ai fini della definizione del procedimento *de quo*, questo giudice ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, così come introdotto dall'art. 2, comma secondo, della legge del 19 marzo 1990, n. 55, nella parte in cui non prevede che oltre che per l'assenza, la residenza o la dimora all'estero, anche

per il decesso del proposto, al quale poteva applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione possa essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti patrimoniali, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Letti gli artt. 134 e 136 della Costituzione, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 23 e 24, legge 11 marzo 1953, n. 87.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante, ai fini della decisione del presente procedimento, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 2-ter, settimo comma, legge n. 575/1965, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 112 della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento n. 54/1994 r.g.m.p., pendente presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, nonché l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria perchè provveda alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, alla notifica del presente provvedimento alle parti ed al presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla comunicazione dello stesso provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Così deciso in S. Maria Capua Vetere il 6 luglio 1995

*Il presidente:* MARMO

*Il giudice estensore:* CANANZI

*Il giudice:* FOSCHINI

95C1234

N. 638

*Ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Scalon Pier Leo*

**Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (nella specie: mancanza alla chiamata) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari precedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editualmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.**

**(C.P.M.P., art. 68).**

**(Cost., artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma).**

#### IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Scalon Pier Leo, nato l'11 agosto 1951 a Fiume Veneto (Pordenone), alto di nascita n. 59/A/I; residente in 31 Water Street Nundigburra 4812 Australia, celibe, incensurato; recluta nel Gruppo Art. da Montagna «Conegliano» in Gemona del Friuli (Udinè), libero, imputato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151 e 154, n. 1, del c.p.m.p.) perché, perdurava nell'arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna emessa dal t.m. di Padova, il 31 maggio 1994, e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

#### FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 31 maggio 1994 (irrevocabile il 30 luglio 1994) il militare Scalon Pier Leo veniva condannato da questo tribunale militare per reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) in relazione ad assenza dal servizio che, iniziata il 2 aprile 1974, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per il reato di mancanza alla chiamata in epigrafe, decorrente dal 31 maggio 1994, data della prima pronuncia. L'assenza a tutt'oggi non è cessata.

A conclusione del dibattimento il p.m. ha chiesto la condanna dello Scaloni; la difesa si è pronunciata per l'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato.

Secondo costante giurisprudenza regolatrice e del giudice militare d'appello, la procezione dell'assenza arbitraria dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato, come tale da giudicare senza che per ciò venga violato il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 del c.p.p. Dovrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta del p.m.

Con varie ordinanze emesse il 12 aprile 1994 e in date successive questo tribunale sollevava tuttavia questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del c.p.p., nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, una o più volte «giudizialmente interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editamente stabilito per il reato medesimo, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. In tal modo questo giudice remittente, nell'alveo del principio di civiltà giuridica sancito dall'art. 649 del c.p.p., e prendendo atto inoltre — come di un dato di diritto vivente — della permanenza dei reati di assenza dal servizio, intendeva porre in risalto e censurare che dall'«interruzione della permanenza» conseguente al giudizio derivino seri problemi di legittimità, con violazione delle citate disposizioni costituzionali. E nell'occasione era apparso che l'istituto dell'«interruzione giudiziale della permanenza», individuato quale responsabile delle lamentate illegittimità, trovasse il suo riscontro normativo nel citato art. 649 del c.p.p.

Con l'ordinanza n. 150 del 4-5 maggio 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando innanzitutto che l'effetto dell'«interruzione giudiziale della permanenza» non discende affatto dall'applicazione del principio contenuto nell'art. 649 del c.p.p.; ma soprattutto che l'origine delle asserite incostituzionalità non è l'interruzione giudiziale, bensì il fatto che il reato si configurato e disciplinato come permanente. Sul punto la Corte ha poi precisato che la permanenza si collega, oltre che alle caratteristiche delle disposizioni incriminatrici e all'art. 158, primo comma, del c.p., alla disposizione dell'art. 68 del c.p.m.p., secondo cui per i reati di assenza dal servizio il termine di prescrizione, se l'assenza perduri, decorre dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, e a quella infine dell'art. 9 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che per i militari di truppa stabilisce di norma l'estinzione dell'obbligo militare alla data del 31 dicembre dell'anno del compimento del quarantacinquesimo anno di età.

La Corte ha, dunque, giustamente riportato la problematica ai suoi profili originari e fondamentali. Il quesito se i reati omissivi propri (nel cui ambito vanno compresi quelli di assenza dal servizio perché consistenti nell'inottemperanza al dovere di presentazione alle armi, o di riassunzione del servizio al termine della legittima assenza o a seguito dell'allontanamento arbitrario) siano, o meno, permanenti ha avuto varie soluzioni in giurisprudenza e soprattutto in dottrina. Oltre ad orientamenti intermedi, sono presenti in quest'ultima anche concezioni estreme: quella secondo cui il reato omissivo proprio mai potrebbe essere permanente; quella secondo cui il reato omissivo proprio sarebbe il reato permanente per antonomasia. Quanto alle assenze dal servizio, secondo l'ormai prevalente dottrina (Venditti e di recente Brunelli e Mazzi) si tratterebbe di reati istantanei, mentre in giurisprudenza unanime è l'idea che siano reati permanenti.

La tesi della permanenza del reato omissivo proprio chiaramente si basa sul perdurare dell'obbligo extrapenale (c.d. obbligo sostostante) la cui inosservanza è penalmente sanzionata, e corrisponde dunque alla concezione del diritto penale come ulteriormente sanzionatorio di precetti propri di altre branche dell'ordinamento giuridico. Per quanto specificamente riguarda i reati di assenza dal servizio, lo stretto collegamento tra diritto penale e precetti dell'ordinamento militare è anche particolarmente sottolineato dalla disposizione dell'art. 68 del c.p.m.p., sulla quale giustamente si sofferma la stessa Corte costituzionale nella già citata ordinanza n. 150 del 1995. Nel caso di assenza che non sia ancora terminata, la prescrizione del reato comincia a decorrere dal giorno in cui per il militare cessa in modo assoluto l'obbligo militare: norma che, in quanto correlata all'art. 158, primo comma, del c.p., viene esattamente, o quanto meno correntemente (così da dar luogo a diritto vivente) intesa quale configurazione autentica (e del resto l'art. 377 del c.p.m.p. testualmente parlava di «permanenza»), di reati non istantanei e per di più con una permanenza che ha termine con la cessazione dell'obbligo militare. In definitiva, per diretta statuizione dello stesso legislatore i reati di assenza dal servizio sono delineati come permanenti e più particolarmente con un periodo di consumazione che può anche durare venticinque anni circa (dall'età del servizio di leva sino al congedo assoluto).

È da questa situazione normativa che scaturiscono — come per lo Scaloni — le conseguenze già da questo giudice denunciate come trasgressive di basilari principi costituzionali; conseguenze che qui è bene ancora brevemente illustrare.

Si consideri innanzitutto come, dato che dal giudizio in costanza della permanenza prende vita un nuovo fatto di reato che a sua volta richiede un ulteriore giudizio, si instaura la spirale fatto-giudizio-fatto, e così via, per cui la responsabilità dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, bensì — in patente violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. — anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare. La pluralità delle condanne per un unico reato permanente giudicato in più riprese comporta, inoltre, un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che diviene una prova di forza tra lo Stato ed il condannato, chiaramente in contraddizione con la libertà di coscienza garantita dall'art. 2 Cost. e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Ed ancora: la moltiplicazione dei giudizi comporta un innalzamento della pena, praticamente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena edittale, in contraddizione con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. Ne risulta, infine, violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale.

Responsabile di quest'inaccettabile risultato — che già il legislatore del 1941 aveva scongiurato con la previsione di un unico giudizio a norma dell'art. 377 del c.p.m.p. — appare, come si è detto, l'art. 68 del c.p.m.p., in difetto del quale i reati di assenza dal servizio, in adesione alle più accreditate concezioni dottrinarie, sarebbero da considerare istantanei; oppure sarebbero ancora da considerare permanenti, ma secondo ben diverse modalità e cadenze temporali, tali da non comportare quella spirale delle condanne su cui si incentrano le censure di incostituzionalità.

In merito a quest'ultimo punto, non può infatti sottrarsi dalla sfasatura logica e temporale esistente tra gli obblighi che vengono sanzionati con le varie norme penali militari da un lato, e l'obbligo dalla cui estinzione dipende ex art. 68 la cessazione della permanenza nel reato dall'altro.

L'obbligo sanzionatorio dall'art. 151 del c.p.m.p. è quello di presentarsi ad un determinato reparto militare per intraprendere il servizio di ferma; obbligo che, con possibili evidenti conseguenze in ordine alla cessazione della permanenza nel reato, muta di contenuto (divenendo mero obbligo di mettersi a disposizione del distretto militare di appartenenza per una nuova chiamata alle armi) non appena con il trascorrere del tempo si abbia nell'organizzazione militare un nuovo ciclo addestrativo, e quindi una nuova chiamata alle armi. Non può pensarsi, per venire al caso dello Scalon, che questi a distanza di più di vent'anni dalla chiamata sia ancora obbligato a presentarsi per l'addestramento militare al Gruppo Artiglieria da Montagna «Conegliano» in Gemona del Friuli (ammesso che questo reparto non sia nel frattempo venuto meno). L'obbligo sanzionato dagli artt. 148 e 149 del c.p.m.p. in materia di diserzione è quello della presenza nel reparto militare; obbligo che analogamente si modifica, con la possibilità che ne derivi la cessazione della permanenza nel reato, con il transito del disertore, trascorsi novanta giorni di assenza (circ. n. 40049/40 SD del 15 luglio 1967), nella forza assente del distretto militare di appartenenza. L'obbligo cui, vigendo l'art. 68 del c.p.m.p., è collegata la cessazione della permanenza è invece, come si evince dagli artt. 9 e 10 d.P.R. 14 febbraio 1965, n. 237, quello militare nella sua globalità, della durata di venticinque anni circa e comprensivo di vari doveri, soggezioni, limitazioni di diritti. Si tratta quindi di un dato normativo onnicomprensivo, della prestazione militare nella sua globalità, che esula dai più limitati obblighi che stanno alla base delle varie figure di reato.

E dunque le descritte incostituzionalità sono da attribuire all'art. 68 del c.p.m.p. non solamente perché impedisce di considerare come istantanei i reati di assenza di servizio; ma anche perché configura una permanenza *sui generis*, un periodo di consumazione che si prolunga sino a coincidere con l'obbligazione militare nella sua interezza.

Pertanto questo tribunale, anche cogliendo le indicazioni contenute nella citata ordinanza della Corte, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante nel presente giudizio in quanto, con la caducazione della norma impugnata, sarebbe evitata un'ulteriore condanna per lo Scalon.

Ma alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 68 potrebbe anche pervenirsi, a parere di questo tribunale, per semplice estensione, a norma dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'illegittimità dell'art. 377 del c.p.m.p., già pronunciata con sentenza della Corte n. 469 del 1990. È evidente il nesso dell'art. 68 con la disposizione secondo cui, per garantire un'unica sentenza, il giudizio per i reati di assenza era sospeso sino alla cessazione della permanenza. Essendo venuto meno l'art. 377, dovrebbe pertanto pronunciarsi l'illegittimità anche dell'art. 68.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 aprile 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 27 giugno 1995

Il presidente estensore: ROSIN

95C1242

N. 639

*Ordinanza emessa il 4 luglio 1995 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Moriatis Konstantinos*

Reati militari - Reato permanente già interrotto giudizialmente (nella specie: mancanza alla chiamata) - Possibilità di reiterazione dei giudizi e delle sanzioni a seconda dell'efficienza degli uffici giudiziari procedenti - Irrogabilità di un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello editalmente stabilito (fino a tre volte il massimo ex art. 81 del c.p.) - Lesione dei principi di eguaglianza, di legalità della pena e di personalità della responsabilità penale.

(C.P.M.P., art. 68).

(Cost., artt. 2, 3, 25 e 27).

#### IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Moriatis Konstantinos, nato il 29 novembre 1965 ad Atene (Grecia), atto di nascita n. 99999; residente a Padova in via G. Pascoli n. 3, coniugato, incensurato; soldato nella forza assente del distretto militare di Padova, libero, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) perché, perdurava nell'arbitraria assenza anche posteriormente alla sentenza di condanna del tribunale militare di Padova del 5 luglio 1994 e fino a tutt'oggi.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

#### FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 5 luglio 1994 (irrevocabile il 13 ottobre 1994) il militare Moriatis Konstantinos veniva condannato da questo tribunale militare per reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) in relazione ad assenza dal servizio che, iniziata l'11 novembre 1992, ancora non era cessata alla data del giudizio.

Il procuratore militare in sede, a fronte del perdurare dell'assenza, instaurava altro procedimento per il reato di mancanza alla chiamata in epigrafe, decorrente dal 5 luglio 1994, data della prima pronuncia. L'assenza a tutt'oggi non è cessata.

A conclusione del dibattimento il p.m. ha chiesto la condanna del Moriatis; la difesa ha chiesto che la pena sia contenuta nel minimo.

Secondo costante giurisprudenza regolatrice e del giudice militare d'appello, la proceuzione dell'assenza arbitraria dopo la sentenza di primo grado costituisce ad ogni effetto un nuovo ed autonomo reato, come tale da giudicare senza che per ciò venga violato il principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 649 del c.p.p. Dovrebbe, pertanto, essere accolta la richiesta del p.m.

Con varie ordinanze emesse il 12 aprile 1994 e in date successive questo tribunale sollevava tuttavia questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 del c.p.p., nella parte in cui consente che per un unico reato permanente, una o più volte «giudizialmente interrotto», sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello

editualmente stabilito per il reato medesimo, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost. In tal modo questo giudice remittente, nell'alveo del principio di civiltà giuridica sancito dall'art. 649 del c.p.p., e prendendo atto inoltre — come di un dato di diritto vivente — della permanenza dei reati di assenza dal servizio, intendeva porre in risalto e censurare che dall'«interruzione della permanenza» conseguente al giudizio derivino seri problemi di legittimità, con violazione delle citate disposizioni costituzionali. E nell'occasione era apparso che l'istituto dell'«interruzione giudiziale della permanenza», individuato quale responsabile delle lamentate illegittimità, trovasse il suo riscontro normativo nel citato art. 649 del c.p.p.

Con l'ordinanza n. 150 del 4-5 maggio 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, rilevando innanzitutto che l'effetto dell'«interruzione giudiziale della permanenza» non discende affatto dall'applicazione del principio contenuto nell'art. 649 del c.p.p.; ma soprattutto che l'origine delle asserite incostituzionalità non è l'interruzione giudiziale, bensì il fatto che il reato sia configurato e disciplinato come permanente. Sul punto la Corte ha poi precisato che la permanenza si collega, oltre che alle caratteristiche delle disposizioni incriminatrici e all'art. 158, primo comma, del c.p., alla disposizione dell'art. 68 del c.p.m.p., secondo cui per i reati di assenza dal servizio il termine di prescrizione, se l'assenza perduri, decorre dal giorno in cui il militare ha compiuto l'età per la quale cessa in modo assoluto l'obbligo del servizio militare, e a quella infine dell'art. 9 d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, che per i militari di truppa stabilisce di norma l'estinzione dell'obbligo militare alla data del 31 dicembre dell'anno del compimento del quarantacinquesimo anno di età.

La Corte ha, dunque, giustamente riportato la problematica ai suoi profili originari e fondamentali. Il quesito sui reati omissivi propri (nel cui ambito vanno compresi quelli di assenza dal servizio perché consistenti nell'inottemperanza al dovere di presentazione alle armi, o di riassunzione del servizio al termine della legittima assenza o a seguito dell'allontanamento arbitrario) siano, o meno, permanenti ha avuto varie soluzioni in giurisprudenza e soprattutto in dottrina. Oltre ad orientamenti intermedi, sono presenti in quest'ultima anche concezioni estreme: quella secondo cui il reato omissivo proprio mai potrebbe essere permanente; quella secondo cui il reato omissivo proprio sarebbe il reato permanente per antonomasia. Quanto alle assenze dal servizio, secondo l'ormai prevalente dottrina (Venditti e di recente Brunelli e Mazzi) si tratterebbe di reati istantanei, mentre in giurisprudenza unanime è l'idea che siano reati permanenti.

La tesi della permanenza del reato omissivo proprio chiaramente si basa sul perdurare dell'obbligo extrapenale (c.d. obbligo sottostante) la cui inosservanza è penalmente sanzionata, e corrisponde dunque alla concezione del diritto penale come ulteriormente sanzionatorio di precetti propri di altre branche dell'ordinamento giuridico. Per quanto specificamente riguarda i reati di assenza dal servizio, lo stretto collegamento tra diritto penale e precetti dell'ordinamento militare è anche particolarmente sottolineato dalla disposizione dell'art. 68 del c.p.m.p., sulla quale giustamente si sofferma la stessa Corte costituzionale nella già citata ordinanza n. 150 del 1995. Nel caso di assenza che non sia ancora terminata, la prescrizione del reato comincia a decorrere dal giorno in cui per il militare cessa in modo assoluto l'obbligo militare: norma che, in quanto correlata all'art. 158, primo comma, del c.p., viene esattamente, o quanto meno correntemente (così da dar luogo a diritto vivente) intesa quale configurazione autentica (e del resto l'art. 377 del c.p.m.p. testualmente parlava di «permanenza») di reati non istantanei e per di più con una permanenza che ha termine con la cessazione dell'obbligo militare. In definitiva, per diretta statuizione dello stesso legislatore i reati di assenza dal servizio sono delineati come permanenti e più particolarmente con un periodo di consumazione che può anche durare venticinque anni circa (dall'età del servizio di leva sino al congedo assoluto).

È da questa situazione normativa che scaturiscono — come per il Moriatì — le conseguenze già da questo giudice denunciate come trasgressive di basilari principi costituzionali; conseguenze che qui è bene ancora brevemente illustrare.

Si consideri innanzitutto come, dato che dal giudizio in costanza della permanenza prende vita un nuovo fatto di reato che a sua volta richiede un ulteriore giudizio, si instaura la spirale fatto-giudizio-fatto, e così via, per cui la responsabilità dell'imputato non dipende soltanto dal suo operato, bensì — in patente violazione dell'art. 27, primo comma, Cost. — anche dal funzionamento dell'apparato giudiziario militare. La pluralità delle condanne per un unico reato permanente giudicato in più riprese comporta, inoltre, un progressivo aumento della pena e un trattamento sanzionatorio che diviene una prova di forza tra lo Stato ed il condannato, chiaramente in contraddizione con la libertà di coscienza garantita dall'art. 2 Cost. e con la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Ed ancora: la moltiplicazione dei giudizi comporta un innalzamento della pena, praticamente indeterminato, sino al limite del triplo del massimo della pena editale, in contraddizione con il principio di legalità della pena sancito dall'art. 25,

secondo comma, Cost. Ne risulta, infine, violato anche il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, a parità di periodo di assenza dal servizio, il trattamento sanzionatorio complessivo viene a derivare dal grado di efficienza dell'apparato giudiziario competente a conoscere del reato nei vari autonomi episodi che si creano con l'interruzione giudiziale.

Responsabile di quest'inaccettabile risultato — che già il legislatore del 1941 aveva scongiurato con la previsione di un unico giudizio a norma dell'art. 377 del c.p.m.p. — appare, come si è detto, l'art. 68 del c.p.m.p., in difetto del quale i reati di assenza dal servizio, in adesione alle più accreditate concezioni dottrinarie, sarebbero da considerare istantanei; oppure sarebbero ancora da considerare permanenti, ma secondo ben diverse modalità e cadenze temporali, tali da non comportare quella spirale delle condanne su cui si incentrano le censure di incostituzionalità.

In merito a quest'ultimo punto, non può infatti sottacersi dalla sfasatura logica e temporale esistente tra gli obblighi che vengono sanzionati con le varie norme penali militari da un lato, e l'obbligo dalla cui estinzione dipende ex art. 68 la cessazione della permanenza nel reato dall'altro.

L'obbligo sanzionatorio dall'art. 151 del c.p.m.p. è quello di presentarsi ad un determinato reparto militare per intraprendere il servizio di ferma; obbligo che, con possibili evidenti conseguenze in ordine alla cessazione della permanenza nel reato, muta di contenuto (divenendo mero obbligo di mettersi a disposizione del distretto militare di appartenenza per una nuova chiamata alle armi) non appena con il trascorrere del tempo si abbia nell'organizzazione militare un nuovo ciclo addestrativo, e quindi una nuova chiamata alle armi. L'obbligo sanzionato dagli artt. 148 e 149 del c.p.m.p. in materia di diserzione è quello della presenza nel reparto militare; obbligo che analogamente si modifica, con la possibilità che ne derivi la cessazione della permanenza nel reato, con il transito del disertore, trascorsi novanta giorni di assenza (circ. n. 40049/40 SD del 15 luglio 1967), nella forza assente del distretto militare di appartenenza. L'obbligo cui, vigendo l'art. 68 del c.p.m.p., è collegata la cessazione della permanenza è invece, come si evince dagli artt. 9 e 10 d.P.R. 14 febbraio 1965, n. 237, quello militare nella sua globalità, della durata di venticinque anni circa e comprensivo di vari doveri, soggezioni, limitazioni di diritti. Si tratta quindi di un dato normativo onnicomprensivo, della prestazione militare nella sua globalità, che esula dai più limitati obblighi che stanno alla base delle varie figure di reato.

E dunque le descritte incostituzionalità sono da attribuire all'art. 68 del c.p.m.p. non solamente perché impedisce di considerare come istantanei i reati di assenza di servizio; ma anche perché configura una permanenza *sui generis*, un periodo di consumazione che si prolunga sino a coincidere con l'obbligazione militare nella sua interezza.

Pertanto questo tribunale, anche cogliendo le indicazioni contenute nella citata ordinanza della Corte, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.

La questione è rilevante nel presente giudizio in quanto, con la caducazione della norma impugnata, sarebbe evitata un'ulteriore condanna per il Moriatis.

Ma alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 68 potrebbe anche pervenirsi, a parere di questo tribunale, per semplice estensione, a norma dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'illegittimità dell'art. 377 del c.p.m.p., già pronunciata con sentenza della Corte n. 469 del 1990. È evidente il nesso dell'art. 68 con la disposizione secondo cui, per garantire un'unica sentenza, il giudizio per i reati di assenza era sospeso sino alla cessazione della permanenza. Essendo venuto meno l'art. 377, dovrebbe pertanto pronunciarsi l'illegittimità anche dell'art. 68.

*P. Q. M.*

*Letto l'art. 23 della legge 11 aprile 1953, n. 87;*

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 2, 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione;*

*Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.*

Padova, addì 4 luglio 1995

*Il presidente estensore: ROSIN*

N. 640

Ordinanza emessa il 20 luglio 1995 dal tribunale di Genova  
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra I.N.P.S. e Traverso Egle ed altra

**Previdenza e assistenza sociale - Lavoratrici di imprese industriali - Pensionamento anticipato - Riconoscimento di anzianità contributiva fino a cinquantacinque anni, anziché fino a sessanta anni come per il lavoratore - Mancata previsione del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianità contributiva per l'uomo e per la donna - Disparità di trattamento di situazioni omogenee e violazione del principio della parità di diritti e di retribuzione della lavoratrice rispetto al lavoratore - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale numeri 371/1989, 134 e 503 del 1991, 404/1993 e 345/1994.**

(Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 29).

(Cost., artt. 3 e 37).

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle controversie riunite nn. 4458/95 e 4459/95, in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, promosse da: I.N.P.S. - Istituto nazionale per la previdenza sociale, con sede legale in Roma, in persona del presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Genova, presso l'avv. M. Girotti, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti, in atti, appellante, contro Traverso Egle e Bianchi Vilma, residenti in Genova e ivi elettivamente domiciliate, in via Assarotti, 20/6 presso lo studio dell'avv. Paolo Pissarello, che le rappresenta e difende per mandati in atti, appellate.

Con separati ricorsi, rivolti al pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro, le suddette odierne appellate esponeva:

di avere lavorato, rispettivamente, alle dipendenze della Iritecna S.p.a. e della Ilva S.p.a. sino alla risoluzione del rapporto per prepensionamento *ex art. 29* della legge n. 223/1991;

che, in forza di tale norma, le ricorrenti avrebbero dovuto beneficiare di trattamenti pensionistici calcolati sulla base dell'anzianità contributiva maggiorata di un periodo di assicurazione pari al tempo mancante al raggiungimento dell'età normalmente prevista per il pensionamento di vecchiaia e che tale età doveva farsi coincidere con il sessantesimo anno, alla luce di più pronunzie emesse dalla Corte costituzionale sul tema;

che, in particolare, Corte costituzionale n. 371/1989 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 193/1984, in combinato disposto con l'art. 16 della legge n. 155/1981, nella parte in cui non consentiva alla lavoratrice di conseguire la medesima anzianità contributiva riconosciuta agli uomini (sino al sessantesimo anno di età);

che, con successiva sentenza n. 134/1991 si era ribadito che le lavoratrici prepensionate in età compresa fra i 47 e i 50 anni debbono fruire di un accredito contributivo pari a 10 anni ulteriori rispetto all'età del prepensionamento;

che la sentenza n. 503/1991 aveva poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 della legge n. 181/1989 nella parte in cui non riconosceva alle lavoratrici prepensionate a 50 anni il diritto all'attribuzione di un'anzianità contributiva sino a 60 anni;

che, nel caso di specie, le esponenti avevano visto risolto il proprio rapporto, in seguito a domanda di prepensionamento, in età compresa fra i 47 e i 50 anni, ma era stata loro riconosciuta anzianità contributiva solo fino al cinquantacinquesimo anno di età;

che il diritto della lavoratrice al riconoscimento di un'anzianità figurativa decennale discendeva direttamente dalla citata sentenza n. 134/1991, atteso l'esplicito rinvio dell'art. 29 della legge n. 223/1991 all'art. 5, quinto comma, della legge n. 48/1988, che di quella decisione era stato oggetto;

che, nella denegata ipotesi che non si fosse acceduto a tale interpretazione, avrebbe dovuto apparire rilevante e non manifestamente infondata, alla stregua degli artt. 3, 37 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale della citata norma del 1991, nella parte in cui fondava su una pretesa (ma negata dalla Corte costituzionale) differenza di età lavorativa fra uomo e donna una disparità di anzianità figurativa in caso di prepensionamento.

Chiedevano, quindi, previa eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dichiararsi il loro diritto al riconoscimento di un'anzianità contributiva aumentata in misura pari al tempo rispettivamente mancante per il conseguimento dei 10 anni di accredito contributivo, nonché alla percezione di un trattamento pensionistico commisurato a tale maggiore anzianità.

Si costituiva l'I.N.P.S., negando l'applicabilità delle richiamate sentenze della Corte costituzionale al di fuori dell'ambito di diretta applicazione delle norme fatte oggetto della decisione.

Il pretore decideva accogliendo le domande di entrambe le ricorrenti, sull'assunto che il riferimento dell'art. 29 della legge n. 223/1991 alla «normale età» per il conseguimento della pensione di vecchiaia non fosse identificabile, per le donne, con il cinquantacinquesimo anno di età, giacché il pensionamento a tale età costituisce, per le stesse, una mera facoltà e non un obbligo, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, specialmente nella sentenza n. 503 del 1991.

Avverso tale decisione proponeva appello l'I.N.P.S., contestando l'esattezza del convincimento pretorile, per cui età pensionabile ed età lavorativa sarebbero oggi del tutto parificate: al contrario, come rilevato da Corte costituzionale n. 404/1993, l'età lavorativa è stata estesa a 60 anni, ma l'età pensionabile resta ferma a 55 anni e a questo limite doveva ritenersi il legislatore del 1991 abbia fatto riferimento laddove ha parlato di «normale età» per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Rilevava, quindi, come il pretore, per arrivare al risultato così indebitamente raggiunto, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale, non potendo riconoscere efficacia espansiva a una pronuncia del giudice delle leggi avente ad oggetto tutt'altra previsione normativa.

Resistevano le appellate, evidenziando, nel merito, come la decisione del pretore si fondasse sul corretto assunto della riferibilità dell'istituto del prepensionamento, non all'età pensionabile, bensì all'età lavorativa: età lavorativa fissata, sia per gli uomini che per le donne, in 60 anni.

In via subordinata, insisteva nella proposizione della questione di legittimità costituzionale della norma in contestazione, così come interpretata da controparte.

Riuniti i due giudizi ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., il tribunale

#### OSSERVA

La norma controversa — l'art. 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 — estende la facoltà di prepensionamento, prevista dall'art. 27 della stessa legge con riferimento alle pensioni di anzianità, anche alle pensioni di vecchiaia, riconoscendo tale facoltà ai lavoratori (e alle lavoratrici) dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico, che siano di età non inferiore a quella di cui all'art. 1, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 (50 anni) e all'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48 (che ha abbassato a 47 anni il limite di età «prepensionabile» per le lavoratrici) e che possano far valere non meno di quindici anni di anzianità contributiva. A questi lavoratori la norma in oggetto garantisce «ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, una maggiorazione dell'anzianità assicurativa per i periodi mancanti al raggiungimento della normale età per essa prevista».

Hanno sostenuto le ricorrenti e ha ritenuto il pretore che, in forza del rinvio agli artt. 1 della legge n. 193/1984 e 5 della legge n. 48/1988 e della lettura che di queste norme si impone, ai sensi delle sopra ricordate decisioni della Corte costituzionale, anche la norma in esame debba interpretarsi in senso favorevole al riconoscimento, in favore delle lavoratrici, di un aumento massimo di anzianità contributiva non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori di sesso maschile, dovendosi avere riguardo, ai fini del prepensionamento, non all'età pensionabile, bensì all'età lavorativa, con riferimento alla quale, secondo quanto affermato dal giudice delle leggi, non esiste differenziazione fra uomo e donna (fra le altre, si vedano le sentenze nn. 137 del 1986 e 498 del 1988).

Osserva, peraltro, il tribunale che il beneficio introdotto dalla legge n. 223/1991 trova in quella stessa legge una propria autonoma disciplina, essendo limitato alla individuazione dell'età prepensionabile il rinvio alle leggi n. 193/1984 e 48/1988. Nessun rilievo immediato e diretto può, quindi, riconoscersi, nella fattispecie in esame, alle decisioni della Corte costituzionale che hanno ampliato il periodo massimo di contribuzione figurativa, riconoscibile alle donne in base a quelle norme (in combinato disposto fra loro e con l'art. 16 della legge n. 155/1991), parificandolo a quello previsto per gli uomini.

Si tratta, allora, di verificare se la norma oggi in discussione sia suscettibile di un'interpretazione conforme al principio di diritto, affermato in quelle occasioni dalla Corte costituzionale, ovvero presti il fianco alle medesime censure di illegittimità costituzionale — basate sugli artt. 3 e 37 Cost. — che hanno condotto alla declaratoria di illegittimità costituzionale sia del combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 193/1984 e 16 della legge n. 155/1981, sia dell'art. 2, secondo comma, della successiva legge n. 181/1989.

Ritiene il collegio che il dato letterale escluda una simile interpretazione della norma in contestazione. Il riferimento alla «normale età» per il conseguimento della pensione di vecchiaia non può infatti che interpretarsi come rinvio all'età minima ordinariamente necessaria per l'accesso a tale trattamento pensionistico: cinquantacinque anni per le donne e sessanta anni per gli uomini.

Appare, allora, innegabile la concreta disparità di trattamento che viene a determinarsi fra uomini e donne che, per anzianità contributiva ed età anagrafica, si trovino in condizioni del tutto identiche e parimenti idonee per l'accesso al beneficio in discussione (in ipotesi, quindici anni di contribuzione e cinquanta anni di età): i primi potranno beneficiare di una maggiorazione di anzianità di cinque anni superiore a quella riconosciuta alle seconde. Ed impari appare, altresì, il trattamento riservato alle lavoratrici che, come le ricorrenti, pur essendo ammesse al beneficio ed età inferiore rispetto agli uomini, si vedono riconosciuta, a quarantasette anni, una anzianità figurativa di due anni inferiore a quella riconosciuta agli uomini che accedano al beneficio al compimento del cinquantesimo anno di età.

Tale effettiva discriminazione non trova giustificazione né nella facoltatività del pensionamento anticipato — giacché il *favor laboratoris* sotteso a tale beneficio non può giustificare l'attribuzione del beneficio stesso secondo criteri che integrino una violazione del principio di parità di trattamento —, né nella natura di questo istituto, che si assuma tale da imporne il ragguglio, sotto il profilo contributivo, all'età pensionabile, fissata dalla legge in 55 anni per le donne e in 60 per gli uomini. A prescindere, infatti, dalla opinabilità di tale assunto — la cui esattezza è stata ripetutamente negata dal giudice delle leggi (sentenze nn. 371 del 1989 e 503 del 1991), nonostante le contrarie affermazioni contenute in recenti decisioni della stessa Corte (sentenze n. 404 e 345 del 1994) —, deve osservarsi che la previsione di differenti età minime di accesso alla pensione di vecchiaia risponde ad un'ottica di favore per la particolare condizione e funzione sociale della donna, in ragione della quale si riconosce alla lavoratrice una facoltà, il cui esercizio è del tutto eventuale e che, come non pregiudica il diritto della donna di proseguire l'attività lavorativa e di aumentare la propria anzianità contributiva sino al compimento del sessantesimo anno di età — in posizione di perfetta parità con i lavoratori di sesso maschile — allo stesso modo non può giustificare un più sfavorevole trattamento pensionistico, esclusivamente basato su un difforme riconoscimento di anzianità figurativa.

Né si dica che la possibilità di pensionamento anticipato ad un'età in cui l'accesso a tale beneficio è precluso agli uomini costituisce sufficiente compensazione dello svantaggio economico, sopra evidenziato o, comunque, rende non comparabili le due situazioni. Il profilo di quantificazione dell'anzianità contributiva, che qui viene in rilievo, non ha nulla a che vedere con le ragioni che giustificano tale anticipazione; ragioni del tutto identiche a quelle che sorreggono la previsione di un limite minimo di età pensionabile inferiore per le donne che per gli uomini.

La questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa delle odierne appellate, appare, quindi, non manifestamente infondata ed altresì rilevante ai fini del decidere, giacché, qualora dovesse affermarsi, anche con riferimento alla disciplina in esame, la necessità del riconoscimento di una pari maggiorazione di anzianità per l'uomo e per la donna, dovrebbe essere confermato il loro diritto all'attribuzione di un'anzianità contributiva maggiore di quella riconosciuta dall'I.N.P.S., mentre, laddove venisse affermata la conformità a costituzione della norma, così come interpretata ed applicata dall'I.N.P.S., le domande di Traverso Egle e Bianchi Vilma dovrebbero essere respinte.

Deve, pertanto, disporsi la sospensione del giudizio, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione, per i motivi di cui alla parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il presidente: Russo

N. 641

*Ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dal pretore di Chieti  
nel procedimento civile vertente tra Semplicino Anna Maria e il Ministero dell'interno*

**Previdenza e assistenza sociale - Assegno di invalidità - Requisiti - Elevazione della misura della riduzione della capacità lavorativa dai due terzi al settantaquattro per cento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di approvazione della relativa tabella (12 marzo 1992) - Applicabilità della precedente normativa, a salvezza dei diritti acquisiti, ai soli soggetti che prima del 12 marzo 1992 abbiano ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte della competente commissione medica, e non anche a coloro che prima di detta data abbiano presentato domanda - Irrazionalità - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Eccesso dei limiti della legge di delega - Lesione del diritto del cittadino inabile all'assistenza sociale.**

(D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 38, primo comma, e 76).

#### IL PRETORE

A scioglimento delle riserva ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile in materia di previdenza ed assistenza vertente tra Semplicino Anna Maria, ricorrente, ed il Ministero dell'interno, convenuto.

#### FATTO

Semplicino Anna Maria, nata il 16 giugno 1939, elettivamente domiciliata a Chieti alla via F. Viaggi n. 15 presso lo studio dell'avv. Vahter De Cesare che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell'atto introduttivo, con ricorso depositato in cancelleria in data 12 aprile 1994 ha tratto in giudizio il Ministero dell'interno in persona del Ministro *pro-tempore*.

#### Premetteva:

di essere stata, con provvedimento trasmesso in data 15 aprile 1993 ed adottato nella seduta del 14 ottobre 1992, riconosciuta dalla competente commissione sanitaria invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%, con decorrenza dalla domanda (31 marzo 1990);

di aver avanzato inutilmente ricorso amministrativo non avendo il Ministero proceduto alla costituzione e alla liquidazione dell'assegno mensile di assistenza previsto per gli invalidi civili parziali dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

di aver diritto all'assegno mensile di invalidità in quanto aveva proposto domanda in data 31 marzo 1990 ed aveva ottenuto da tale data il riconoscimento del requisito sanitario mentre non era in discussione quello reddituale ed economico;

di non doversi applicare nel caso in esame la nuova normativa che aveva elevato la soglia di riconoscimento del requisito sanitario alla misura del 74% entrata in vigore solo il 12 marzo 1994, successivamente quindi alla data di presentazione della domanda amministrativa e del riconoscimento del requisito sanitario;

ciò premesso chiedeva la condanna alla costituzione e liquidazione dell'assegno mensile di invalida civile parziale.

Si costituiva ritualmente in giudizio il Ministero dell'interno rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato osservando che la domanda era stata disattesa essendo rilevante non la data della presentazione dell'istanza amministrativa bensì quella dell'accertamento sanitario, tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, primo e secondo comma, del d.-l. 23 novembre 1988, n. 509, a decorrere dalla data di entrata in vigore del prefato decreto del Ministero della sanità la percentuale minima di invalidità pensionabile viene elevata al 74%, mentre sono fatti salvi i diritti acquisiti da quei cittadini che alla data del 12 marzo 1992 già beneficiavano dell'assegno mensile di assistenza di

che trattasi, o che avevano già ottenuto a tale data il riconoscimento del requisito sanitario da parte della competente commissione. Non avendo l'invalida alla data del 12 marzo 1992 ottenuto il riconoscimento del possesso del requisito sanitario, nessun diritto poteva vantare per la concessione dell'assegno di che trattasi.

La ricorrente ha chiesto sollevarsi la questione di incostituzionalità dell'art. 9, secondo comma, d.lgs. n. 509/1988 in relazione agli artt. 76, 38 e 3 Cost.

Il Ministero convenuto ha insistito per il rigetto della domanda.

## DIRITTO

Osserva il pretore che la questione di legittimità costituzionale posta in relazione agli artt. 76, 38, primo comma, e 3, della Costituzione sia rilevante, dipendendo dalla sua soluzione l'accoglimento od il rigetto della domanda, e che non sia manifestamente infondata.

Alla ricorrente è stata negata la concessione dell'assegno di invalidità civile ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 509/88 perché, pur avendo fatto domanda prima dell'entrata in vigore del d.m. 5 febbraio 1992 e pur essendo stata riconosciuta invalida con percentuale del 67% dalla data della domanda, è stata visitata dalla commissione medica dopo l'entrata in vigore del d.m. stesso.

La questione di costituzionalità della norma citata, emanata dal Governo in attuazione della delega conferita con l'art. 2 della legge n. 291/88, è sicuramente rilevante nel presente giudizio perché, se la norma denunciata fosse eliminata dall'ordinamento e quindi il momento decisivo per l'accertamento della sussistenza dei requisiti del diritto all'assegno fosse fissato alla data della domanda, come è principio generale in materia previdenziale ed assistenziale, la ricorrente acquisterebbe il diritto all'assegno richiesto.

La questione stessa è altresì non manifestamente infondata, sotto i seguenti profili.

I. — Sembra sussistere violazione dell'art. 76 Cost. e di conseguenza eccesso di delega in quanto l'art. 2 della legge 26 giugno 1988, n. 291, che ha delegato il Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti di cui alle leggi nn. 381 e 382 del 1970, e 118/1971, nell'enunciare i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato era tenuto ad attenersi, non fa alcuna menzione di questioni di diritto intertemporale, limitandosi a prevedere una maggiore specificazione delle minorazioni e delle malattie invalidanti, una migliore corrispondenza delle percentuali di invalidità all'entità delle minorazioni e delle malattie, una più idonea determinazione della riduzione della capacità lavorativa ai fini del riconoscimento dei benefici di legge.

Pertanto il Governo non sembra legittimato a stabilire regole di diritto transitorio e la norma denunciata si rivela *ex se* incostituzionale per eccesso di delega.

Né, per assurdo, la validità della norma potrebbe essere salvata assumendosi che essa non ha contenuto innovativo ma è semplicemente ricognitiva di norme di legge già esistenti. Difatti, in una materia — quale quella assistenziale e previdenziale — dominata dalla riserva di legge, le questioni di diritto transitorio, ove non regolate *ad hoc*, vanno risolte secondo il principio generale della domanda, con il quale la norma denunciata sicuramente contrasta (vd. *infra*, *sub II*).

II. — Sembra altresì sussistere violazione dell'art. 38, primo comma della Costituzione.

Anche facendo salvo il potere del legislatore, sempre riconosciuto legittimo, di stabilire criteri di gradualità nell'attuazione delle riforme assistenziali e previdenziali, la norma denunciata è illegittima, in quanto i criteri medesimi devono sempre fare salvi i principi sanciti nell'art. 38 Cost. che stabilisce, con norma precettiva e quindi immediatamente operativa nell'ordinamento, il diritto soggettivo perfetto del cittadino inabile all'assistenza sociale. Il legislatore ordinario può quindi solo fissare i requisiti necessari per il godimento delle prestazioni assistenziali, ma senza snaturarne l'essenza.

Pertanto, in materia di invalidità civile il requisito sanitario e quello reddituale possono essere oggetto di mera attività di accertamento, da parte della p.a., erogatrice dei benefici, della titolarità del diritto alle prestazioni, diritto che cioè preesiste alle attività amministrative, ed è subordinato alla sola domanda del cittadino. A proposito la legge n. 118/71 (artt. 12 e 13) è chiarissima, laddove parla di accertamento medico-sanitario, e laddove fa decorrere i benefici dalla data della domanda.

Richiamati detti principi generali in materia, a livello costituzionale e di legge ordinaria, una volta che il cittadino avanzi la domanda, eventuali ritardi nell'accertamento degli altri due requisiti non possono in alcun modo influire sulla titolarità del diritto alla prestazione, che va verificata (in ciò si concretà un'attività di mero accertamento) con riferimento alla data della domanda.

E per gli stessi motivi, cioè in definitiva per la natura di diritto soggettivo perfetto da riconoscere alle situazioni disciplinate dall'art. 38 Cost., una volta concessa la prestazione questa deve essere conservata dal cittadino, quale diritto quesito, con riferimento ai requisiti di legge vigenti al momento dell'attribuzione della prestazione (cioè alla data della domanda) anche se la legge posteriore è diversa.

Applicando tali principi ai problemi di diritto transitorio sollevati dalla disposizione denunciata, ne deriva che, allorquando vi siano riforme normative *in itinere*, la posizione di chi abbia già fatto domanda va valutata dall'Amministrazione con riferimento alle leggi vigenti a tale data.

La norma denunciata invece, laddove fa dipendere l'applicabilità della nuova o della previgente normativa sul requisito sanitario non dalla data della domanda, ma da quella dell'accertamento sanitario, subordina la titolarità del diritto alla prestazione al momento dell'accertamento stesso, che diventa quindi, da mero accertamento, condizione per la nascita del diritto, ed è quindi incostituzionale poiché degrada il diritto soggettivo del cittadino all'assistenza, diritto perfetto e preesistente all'attività della p.a., ad una sorta di mero interesse dipendente dalla pure accidentalità temporale dell'esercizio del potere amministrativo.

III. — Sembra infine sussistere altresì violazione dell'art. 3 della Costituzione la norma denunciata e viziata da irrazionalità, poiché subordina l'attribuzione dei benefici richiesti dal cittadino non a parametri certi, ma al fatto, del tutto casuale e soprattutto indipendente dalle condizioni soggettive del richiedente la prestazione (minorazioni, reddito, età), dell'essere o meno stato visitato ad una certa data, in netto contrasto con il principio generale sopra menzionato dell'irrelevanza dei ritardi della p.a. sul diritto alla prestazione.

Il che inoltre potrebbe aver favorito abusi ed arbitri della p.a., quasi legittimata — in base alla norma denunciata — a ritardare l'effettuazione delle visite in attesa dell'entrata in vigore del citato d.m. 5 febbraio 1992.

Evidente contrasto con la norma vulnerata si avrebbe sotto il profilo dello stridente difforme trattamento di due soggetti riconosciuti invalidi civili con decorrenza dalla stessa data della presentazione della domanda amministrativa ma in differenti sedute della commissione medica per l'accertamento delle invalidità civili, l'una prima e l'altra dopo il 12 marzo 1992. Il primo soggetto si vedrebbe riconoscere il diritto, l'altro no. Nel secondo caso la norma innovatrice avrebbe anche portata retroattiva, nel primo caso no. Trattasi di regolamentazione in evidente contrasto con il principio di razionalità non ravvisandosi qualsivoglia criterio che possa spiegare siffatta contrastante regolamentazione di situazioni identiche.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 9, secondo comma, del d.lgs. n. 509/1988, nella parte in cui subordina il diritto alla prestazione assistenziale ivi prevista al momento di effettuazione della visita sanitaria e non a quella della domanda, per contrasto con gli artt. 76, 38, primo comma, e 3, della Costituzione;*

*Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Chieti, addì 12 giugno 1995

Il pretore: MARSELLA

N. 642

*Ordinanza emessa il 3 aprile 1995 dal pretore di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Martini Giancarlo*

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Martini Giancarlo, nato a Conselice il 16 agosto 1947, residente a S. Biagio di Argenta, via Antoline, 28, imputato del reato p. e p. dall'art. 21 della legge n. 319/76 per avere, in qualità di legale responsabile dello stabilimento «Cofrimar», effettuato in pubblica fognatura uno scarico con parametri superiori ai limiti consentiti relativamente a: materiali sedimentabili, azoto ammoniacale, azoto nitroso, cloro attivo.

In Argenta, il 24 agosto 1992.

#### OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Alberto Campili, v.p.o., ha richiesto la pronuncia di questo pretore in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, nell'intero suo testo, in particolare, in relazione all'art. 3 dello stesso.

A tale proposito, si rileva quanto segue: nella fattispecie concreta e applicabile il d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, in particolare l'art. 3, «Modifiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995. Esso reitera, nella sostanza, precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.

L'art. 25 cpv. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

È implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitrii. Il potere legislativo è, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese si fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il Parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa della iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma della Costituzione, ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito si applica la normativa precedente, in quanto un decreto-legge non convertito e privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale, del quinto comma dell'art. 2 del c.p., nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo. Tale questione rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non essere convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se e fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta materia*, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza e dispone in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, e di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale, ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l. n. 79/1995 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 3 aprile 1995

Il pretore: CANU

N. 643

*Ordinanza emessa il 3 aprile 1995 dal pretore di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Melchiorri Gabriele*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarico di pubblica fognatura, proveniente da impianto di depurazione senza la prescritta autorizzazione - Modifica della disciplina relativa agli scarichi effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità e urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

**(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 6).**

**(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Melchiorri Gabriele, nato ad Ostellato l'8 luglio 1953, ivi residente, s.da Isacchina 24/b, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, per avere, in qualità di sindaco del comune di Ostellato, effettuato gli scarichi provenienti dall'impianto di depurazione in canale carbonara, Il ramo, senza avere richiesto la autorizzazione.

Accertato il 1° giugno 1993.

O S S E R V A

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 642/1995), salvo che viene impugnato l'art. 6 del decreto-legge, anziché l'art. 3.*

95C1247

N. 644

*Ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1995) dal pretore di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Sgarbi Abdon*

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

**(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).**

**(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Sgarbi Abdon, nato a Ferrara l'8 febbraio 1930, ivi residente, via Bagaro n. 16, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 per avere, in qualità di responsabile della ditta metallurgica LUX effettuato uno scarico con parametri superiori ai limiti tabellari quanto ad alluminio.

Accertato in Ferrara il 28 maggio 1993.

## OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. M. Ilo Collu, ha richiesto la pronuncia di questo pretore in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, in particolare, in relazione all'art. 3 dello stesso.

A tale proposito, si rileva quanto segue: nella fattispecie concreta è applicabile il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, in particolare l'art. 3, «Modifiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1995. Esso reitera, nella sostanza, precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 16 novembre 1994, n. 629.

L'art. 25 cpv., della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

È implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitrii. Il potere legislativo e, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese si fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il Parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa della iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma della Costituzione, ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito si applica la normativa precedente, in quanto un d.-l. non convertito è privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale, del quinto come dell'art. 2 del c.p., nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo. Tale questione rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non essere convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se e fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno, evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta materia*, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza e dispone in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, e di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale, ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l. n. 9/1995 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 23 febbraio 1995

Il pretore: CANU

95C1248

N. 645

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Costa Ugo

Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legislazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Costa Ugo, nato a Rosignano il 3 aprile 1943, quale titolare della «Pergine S.p.a.» con sede a Ferrara, via Michelini n. 16, ivi dom.to per la carica, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319, per avere, nella citata qualità, effettuato uno scarico in pubblica fognatura avente parametro di azoto ammoniacale superiore ai limiti di accettabilità di cui alla tabella «C» della legge medesima.

OSSERVA

Che il difensore dell'imputato avv. P. Solinas ha richiesto la pronuncia di questo pretore in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, nell'intero suo testo, in particolare, in relazione all'art. 3 dello stesso.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 644/1995).

95C1249

n. 646

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1995)  
dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Longhi Egidio ed altro*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento agricolo senza autorizzazione e con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella della legge regionale - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e seg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di:

1) Longhi Egidio, nato a Poggio Rusco il 23 gennaio 1929, attualmente domiciliato in Bondeno, via per Scortichino 84, presso l'azienda agricola «Gilda»;

2) Costanzelli Ciano, nato a Bondeno il 20 ottobre 1940, ivi elettivamente domiciliato, in via XX Settembre 12, imputati, il primo, quale legale rappresentante, il secondo quale capo operaio della azienda agricola «Gilda»:

il solo Longhi, del reato p. e p. dall'art. 21, primo e secondo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 per avere, nell'esercizio dell'insediamento agricolo citato, quale responsabile, effettuato la pratica della fertirrigazione sul suolo senza avere richiesto la prescritta autorizzazione. In Burana di Bondeno, acc. il 12 febbraio 1992;

entrambi del reato p. e p. dagli artt. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, nelle rispettive qualità, effettuato uno scarico sul suolo (pratica della fertirrigazione) avente parametro di BOD5 e COD superiori ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II allegata alla legge regione Emilia Romagna n. 7/83. In Burana di Bondeno, acc. il 12 febbraio 1992.

#### OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Pierguido Soprani ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995, n. 9.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

*Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti-legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durevolezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione.

Nella materia che ci occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale e di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Il presente giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 9/1995, non può essere definito in modo indipendente alla risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli articoli del predetto decreto-legge per violazione dell'art. 77 della Costituzione.

*P. Q. M.*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, concernente «Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»;*

*Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero, nonché del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Ferrara, addì 3 marzo 1995

*Il pretore:* BARONCINI

95C1250

N. 647

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Baruzzi Roberto*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

**(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e seg.).**

**(Cost., artt. 25 e 77).**

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Baruzzi Roberto, imputato del reato previsto e punito dall'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976, per avere, in qualità di legale rappresentante della ditta Sacar, effettuato in fognatura comunale uno scarico con parametri superiori ai limiti tabellari quanto a Ph, materiali in sospensione, COD, oli minerali, tensioattivi e alluminio.

## O S S E R V A

Che il p.m. d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

*Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 646/1995).*

95C1251

## N. 648

*Ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 settembre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Canossa Sandro*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e seg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

## IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Canossa Sandro, imputato del reato previsto e punito dall'art. 21, della legge n. 319/1976, per avere, quale legale rappresentante dello stabilimento «Eridania» di Molinella effettuato uno scarico in acque superficiali (fiume Reno) con parametri superiori ai limiti consentiti quanto ad azoto nitroso.

## O S S E R V A

Che il p.m. d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

*Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.*

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 646/1995).*

95C1252

N. 649

*Ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal pretore di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Lunghini Franco*

Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in pubblica fognatura con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento comunale - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Lunghini Franco, nato a Ferrara il 7 gennaio 1930, domiciliato presso l'autosalone Cavour S.a.s. in Ferrara, via Eridano 1, imputato del reato p. e p. dagli artt. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, nella citata qualità, effettuato uno scarico in pubblica fognatura avente parametro di tensioattivi superiore ai limiti di accettabilità di cui al regolamento comunale di fognatura.

In Ferrara, acc. il 5 agosto 1992.

OSSERVA

Il pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità del d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

A tale proposito, si rileva quanto segue: nella fattispecie concreta è applicabile il d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, «Modifiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1995. Esso reitera, nella sostanza, precedenti decreti-legge non convertiti, l'ultimo dei quali è il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.

L'art. 25 cpv. della Costituzione fissa, tra gli altri, il principio della riserva di legge in materia penale.

È implicito in tale principio il fatto che tutte le scelte di politica criminale siano monopolio esclusivo del Parlamento, ciò in quanto la rappresentatività del medesimo si impone quale garanzia contro la commissione di arbitrii. Il potere legislativo e, infatti, un centro dialettico della maggioranza e delle minoranze e le decisioni prese si fondano sul dibattito parlamentare dopo vari vagli critici.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti legislativi o decreti-legge è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e sia assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata.

Rispetto ai decreti legislativi, il Parlamento conserva, attraverso la delegazione, la prerogativa della iniziativa e delle fondamentali scelte politiche, con controllo della Corte costituzionale anche sulla conformità di tali atti normativi ai criteri della delegazione. I decreti-legge sono, invece, provvedimenti provvisori, destinati, entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma della Costituzione, ad essere convertiti in legge o a perdere efficacia *ex tunc*.

In materia penale ciò significa che ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore di un decreto-legge non convertito si applica la normativa precedente, in quanto un decreto-legge non convertito e privo di effetto fin dall'inizio. La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 51, ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale, del quinto comma dell'art. 2 del c.p., nella parte in cui rendeva applicabili alle ipotesi da esso previste (e cioè al caso di mancata conversione di un decreto-legge recante norme più favorevoli) le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma di tale articolo. Tale questione, rileva poiché il decreto-legge in oggetto potrebbe non essere convertito.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso al decreto-legge in materia penale oltre che talora inopportuno in relazione alla complessità e alla delicatezza delle questioni trattate, presenta dei profili di incostituzionalità per violazione del principio della riserva di legge, se e fatto al di fuori dei rigorosi e straordinari estremi della necessità ed urgenza. Lo stesso, inoltre, essendo in una posizione precaria, può far venir meno le garanzie della certezza del diritto.

Si osserva che, nella materia in questione, invece, i decreti-legge, con contenuto parzialmente diverso, si sono reiterati a catena per circa un anno; evidenziando, in modo palese, soprattutto con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Ora se può essere opinabile il fatto che tali requisiti sussistessero rispetto al primo dei decreti emanati in *subiecta materia*, certamente essi sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Inoltre, con la continua ed ininterrotta reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza e dispone in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che, in materia penale, e di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale, ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengono diversamente giudicate.

Dalle considerazioni esposte si desume che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del d.-l. n. 79/1995 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, concernente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», nell'intero suo testo, in particolare in relazione all'art. 3, con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;*

*Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Ferrara, addì 12 aprile 1995

*Il pretore: CANU*

N. 650

*Ordinanza emessa il 14 aprile 1995 dal pretore di Ferrara  
nel procedimento penale a carico di Sassi Franco*

**Ambiente (tutela dell') - Scarico di insediamento produttivo in acque superficiali con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Possibile disparità di trattamento tra cittadini giudicati per fattispecie identiche ma sotto la vigenza di diversi decreti-legge - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.**

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Sassi Franco, nato a Forlì il 5 luglio 1938, ivi residente, via Mazzini 60, imputato del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 perché, nella sua qualità di direttore della distilleria Eridania ZN di via Turchi di Ferrara, effettuava lo scarico delle acque di raffreddamento degli impianti tecnologici nel canale Burana, superando i limiti di accettabilità di cui alla tab. A) allegata alla legge sopra richiamata (materiali in sospensione nella concentrazione di mg/l 104,4).

In Ferrara, il 30 aprile 1991.

OSSERVA

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 649/1995).*

95C1254

---

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 357.000</li> <li>- semestrale ..... L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.500</li> <li>- semestrale ..... L. 48.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 200.000</li> <li>- semestrale ..... L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 65.000</li> <li>- semestrale ..... L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 199.500</li> <li>- semestrale ..... L. 108.800</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 687.000</li> <li>- semestrale ..... L. 379.000</li> </ul>
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L. 2.650
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.400

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 7.350

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .....	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 338.000
Abbonamento semestrale .....	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.460

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 0 0 4 2 0 9 5 \*

L. 6.500